



ATTO GENERALE DI NOTIFICAZIONE INTERNAZIONALE

SISTEMA DELLE ISTITUZIONI DEI POPOLI PER LA SOVRANITÀ ECONOMICA — SIPSE

ISTANZA INTERNAZIONALE

PER L'AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI, LA SOVRANITÀ ECONOMICA, LA TUTELA DEI DIRITTI INALIENABILI, IL CONTROLLO DEMOCRATICO DEL POTERE DERIVATO, IL CONTRO-CREDITO E LA RIPARAZIONE INTEGRALE DEI DANNI

Sua Eccellenza Franco Paluan

Esperto Giuridico Internazionale in materia di Diritti Umani e Diritto dei Popoli

(His Excellency Franco Paluan — International Human Rights and Peoples' Rights Legal Expert)

DESTINATARI

INDIRIZZI ISTITUZIONALI E CANALI UFFICIALI DI NOTIFICA

Il presente documento è formalmente indirizzato ai seguenti destinatari istituzionali, secondo le rispettive competenze, funzioni e procedure di ricezione degli atti.

I. DESTINATARI PRINCIPALI

1. COMMISSIONE EUROPEA

**Alla cortese attenzione della Presidente della Commissione Europea
e, per competenza, al Direttore Generale del Servizio Giuridico della Commissione Europea**

European Commission — Berlaymont

Rue de la Loi / Wetstraat 200
1049 Brussels / Bruxelles
Belgium

Centralino istituzionale: +32 2 299 11 11

Europe Direct — dall'Unione Europea: 00 800 6 7 8 9 10 11

Da Paesi extra-UE: +32 2 299 96 96

La Commissione indica ufficialmente Rue de la Loi 200 quale indirizzo postale generale; per gli atti trasmessi nell'ambito di procedimenti giudiziari, la stessa Commissione indica quale destinatario principale la Presidente della Commissione e, quale destinatario secondario, il Direttore Generale del Servizio Giuridico, entrambi presso il Berlaymont.

Sito istituzionale:

Commissione Europea — sito ufficiale

2. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA — CGUE

Alla Cancelleria della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Registry of the Court of Justice

Rue du Fort Niedergrünwald
L-2925 Luxembourg
Luxembourg

Telefono: +352 4303-1

Email Cancelleria: ECJ.Registry@curia.europa.eu

Per gli atti processuali e le comunicazioni concernenti procedimenti dinanzi alla Corte deve essere utilizzata la **Cancelleria competente**, secondo le modalità previste dalle norme procedurali applicabili. La CGUE conferma l'indirizzo della Cancelleria e il relativo indirizzo email; precisa inoltre che il fax non è più utilizzato quale mezzo di comunicazione.

Sito istituzionale:

Corte di Giustizia dell'Unione Europea — CURIA

3. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO — CEDU

ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Alla cortese attenzione del Registrar / Greffe della Corte

European Court of Human Rights
Council of Europe
1 avenue de l'Europe
67075 Strasbourg Cedex
France

Telefono: +33 (0)3 88 41 20 18

Fax: +33 (0)3 88 41 27 30 / +33 (0)3 90 21 43 10

Per le **richieste individuali e gli atti relativi ai ricorsi**, la CEDU stabilisce che la documentazione debba essere trasmessa per posta al Registrar all'indirizzo sopra indicato; l'invio tramite fax non interrompe il termine di quattro mesi. Per le richieste informative ordinarie, la Corte indica invece l'utilizzo degli appositi moduli di contatto ufficiali.

Sito istituzionale:

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo — sito ufficiale

II. DESTINATARI PER CONOSCENZA

4. STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

Alle Rappresentanze Permanenti degli Stati membri presso l'Unione Europea

Bruxelles — Belgio

La trasmissione agli Stati membri potrà essere effettuata attraverso le rispettive **Rappresentanze Permanenti presso l'Unione Europea**, utilizzando gli indirizzi ufficiali risultanti dagli elenchi istituzionali aggiornati.

5. PARLAMENTI NAZIONALI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

Alle Presidenze dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea

Per competenza istituzionale e conoscenza, con particolare riferimento alle materie oggetto del presente documento.

Gli indirizzi di ciascun Parlamento nazionale dovranno essere verificati attraverso i rispettivi portali istituzionali prima della spedizione.

III. SISTEMA DELLE NAZIONI UNITE

6. SEGRETARIO GENERALE DELLE NAZIONI UNITE

Al Segretario Generale delle Nazioni Unite
United Nations — Executive Office of the Secretary-General

United Nations Headquarters

405 East 42nd Street
New York, NY 10017
United States of America

Per le comunicazioni destinate al sistema delle Nazioni Unite dovrà essere utilizzato, ove richiesto dalla specifica procedura, il canale istituzionale competente e l'indirizzo ufficiale indicato dall'organo destinatario.

Il complesso delle Nazioni Unite conferma quale indirizzo istituzionale di riferimento a New York **405 East 42nd Street, New York, NY 10017.**

Sito istituzionale:

United Nations — sito ufficiale

7. PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE

All'attenzione della Presidenza dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite

Office of the President of the General Assembly

United Nations
New York, NY 10017
United States of America

La trasmissione dovrà essere effettuata secondo le modalità di comunicazione e protocollazione previste dalle Nazioni Unite per la Presidenza dell'Assemblea Generale.

8. CONSIGLIO DELLE NAZIONI UNITE PER I DIRITTI UMANI

Al Presidente e alla Segreteria del Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani

United Nations Human Rights Council

Palais des Nations
1211 Geneva 10
Switzerland

Il Consiglio per i Diritti Umani svolge le proprie attività presso il Palais des Nations di Ginevra; le comunicazioni dovranno essere indirizzate secondo la procedura specifica applicabile al tipo di documento trasmesso.

9. ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I DIRITTI UMANI — OHCHR

All'attenzione dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights — OHCHR

Palais des Nations

1211 Geneva 10

Switzerland

Sede di Ginevra: Palais Wilson, 52 rue des Pâquis, 1201 Geneva, Switzerland

Per comunicazioni riguardanti specifici meccanismi ONU, procedure speciali, comunicazioni individuali o altri procedimenti in materia di diritti umani, dovrà essere utilizzato il relativo canale procedurale ufficiale.

IV. FORMULA DI DESTINAZIONE ISTITUZIONALE

DESTINATARI

PRINCIPALI

- Commissione Europea;
- Corte di Giustizia dell'Unione Europea — CGUE;
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo — CEDU.

PER CONOSCENZA E COMPETENZA

- Stati membri dell'Unione Europea;
 - Rappresentanze Permanenti degli Stati membri presso l'UE;
 - Parlamenti nazionali degli Stati membri;
 - Segretario Generale delle Nazioni Unite;
 - Presidenza dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite;
 - Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani;
 - Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani — OHCHR;
 - ulteriori organismi internazionali competenti per materia.
-

V. CLAUSOLA DI TRASMISSIONE E PROTOCOLLAZIONE

Il presente atto viene trasmesso ai destinatari sopra indicati mediante i rispettivi canali istituzionali ufficiali, con richiesta di ricezione, protocollazione, registrazione e conservazione dell'atto secondo le procedure applicabili presso ciascuna istituzione.

Ove l'ordinamento o il regolamento dell'istituzione destinataria prescriva specifiche modalità di deposito, notifica, trasmissione o autenticazione, tali modalità dovranno essere rispettate ai fini della validità procedurale della comunicazione.

La presente sezione ha funzione di individuazione formale dei destinatari e dei relativi canali istituzionali e non sostituisce gli eventuali requisiti di ammissibilità, rappresentanza, deposito o notificazione previsti dagli ordinamenti e dai regolamenti delle singole istituzioni.

RIFERIMENTO DOCUMENTALE

Mittente:

SISTEMA DELLE ISTITUZIONI DEI POPOLI PER LA SOVRANITÀ ECONOMICA — SIPSE

Cancelleria Digitale

Oggetto: _____

Numero di protocollo: _____

Data: ____ / ____ / 2026

Classificazione: _____

Allegati: _____

Canale di trasmissione:

- ☐ PEC / posta elettronica istituzionale
- ☐ Raccomandata internazionale
- ☐ Corriere diplomatico / istituzionale
- ☐ Deposito tramite piattaforma ufficiale
- ☐ Altro: _____

Richiesta:

- ☐ Ricezione
- ☐ Protocollazione
- ☐ Registrazione
- ☐ Trasmissione all'ufficio competente
- ☐ Riscontro scritto
- ☐ Comunicazione dell'eventuale numero di protocollo

Atto generale di notificazione internazionale, riserva dei diritti, richiesta di accertamento, prevenzione, partecipazione, riparazione e apertura di procedure di composizione

Promosso da:

Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica — SIPSE

Protocollo OISP / DIP / 2026 / STRAT-ADV — Ancorato su Registro Blockchain e Protocolli d'Indice Internazionale

SOMMARIO

TITOLO I — DISPOSIZIONI GENERALI E FONDAMENTI GIURIDICI

TITOLO II — DOTTRINA DEL MANDATO E DELLA TITOLARITÀ ORIGINARIA

TITOLO III — PRINCIPI DI ATTRIBUZIONE, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

TITOLO IV — AUTODETERMINAZIONE, RISORSE E CONSENSO

TITOLO V — DANNO, QUANTIFICAZIONE E METODOLOGIA

TITOLO VI — STRUMENTI DI DOCUMENTAZIONE E CONTRO-CREDITO

TITOLO VII — SOVRANITÀ DIGITALE E TOKENIZZAZIONE DEI CREDITI RISARCITORI

TITOLO VIII — FONDI DI RIGENERAZIONE E RIPARAZIONE

TITOLO IX — ANALISI PREDITTIVA E MONITORAGGIO

TITOLO X — ANALISI MULTISETTORIALE

TITOLO XI — PREVENZIONE DEL DANNO E SISTEMA DI ALLERTA

TITOLO XII — MECCANISMI DI ACCERTAMENTO E COMPOSIZIONE

TITOLO XIII — RESPONSABILITÀ E RIPARAZIONE

TITOLO XIV — ARCHITETTURA STRATEGICA SIPSE

TITOLO XV — STRUMENTI DI VERIFICA E PROVA

TITOLO XVI — PROCEDURE E STRATEGIE

TITOLO XVII — PRINCIPI DOTTRINALI FINALI

TITOLO XVIII — RICHIESTE FORMALI E DISPOSITIVO

TITOLO XIX — DICHIARAZIONI FINALI

ALLEGATI (da I a VI)

MODULO INDIVIDUALE DI RICHIESTA DI INDENNIZZO

PREMESSA — PRINCIPI FONDANTI

Il SIPSE, consapevole del proprio ruolo di rappresentanza e documentazione delle istanze dei popoli e delle comunità titolari di diritti fondamentali, agisce nel quadro del diritto internazionale e del diritto dell'Unione Europea, con l'obiettivo di:

- affermare la titolarità originaria dei diritti fondamentali in capo alla persona e ai popoli;
- verificare la legittimità e i limiti del potere esercitato dalle istituzioni rappresentative;
- documentare, quantificare e contestare i danni economici e sociali derivanti da politiche pubbliche che eccedono il mandato istituzionale;
- richiedere la riparazione integrale dei danni giuridicamente accertati;
- prevenire futuri danni attraverso un sistema di allerta e monitoraggio predittivo;
- attivare il Protocollo di Autarchia Sistemica (PAEAT) per garantire la resilienza dei territori;
- emettere Titoli di Credito Risarcitorio (TCR) come strumento di compensazione e garanzia.

La presente Istanza si fonda sul principio cardine che **il potere pubblico è funzione, non proprietà**, e che **la rappresentanza è mandato, non cessione automatica della titolarità dei diritti**.

TITOLO I — DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 — Definizioni

Ai fini della presente Istanza, si intende per:

1. **SIPSE**: Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica, organismo di rappresentanza, documentazione e coordinamento delle istanze dei popoli e delle comunità;
 2. **Istanza**: il presente atto di notificazione internazionale, comprensivo di tutti i suoi allegati e documenti accessori;
 3. **Popolo**: l'insieme delle persone fisiche e delle comunità titolari di diritti collettivi riconosciuti dal diritto internazionale e dal diritto dell'Unione Europea;
 4. **Persona**: ogni individuo fisico che aderisca alla presente Istanza;
 5. **Mandato derivato**: l'insieme delle competenze attribuite a un'autorità pubblica da una fonte giuridica superiore (Costituzione, Trattato, legge), con limiti definiti;
 6. **Titolarità originaria**: il principio secondo cui i diritti fondamentali spettano alla persona e, nelle forme riconosciute, ai popoli e alle comunità, e non alle istituzioni;
 7. **Contro-credito**: strumento interno di contabilizzazione, documentazione e quantificazione delle pretese risarcitorie, distinto dal credito giuridicamente riconosciuto;
 8. **Danno**: qualsiasi pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale subito da una persona o comunità in conseguenza di politiche pubbliche;
 9. **Riparazione integrale**: l'insieme delle misure (restituzione, compensazione, soddisfazione) volte a ristabilire la situazione precedente al danno;
 10. **RICD**: Registro Internazionale del Contro-Credito e del Danno, banca dati documentale delle pretese;
 11. **FREP**: Fondo di Rigenerazione Economica Multisetoriale, strumento di sostegno alla ripartenza;
 12. **FERDES**: Fondo Europeo di Riparazione del Danno Economico e Sociale, strumento di riparazione collettiva;
 13. **TCR**: Titolo di Credito Risarcitorio, token digitale certificato emesso dal SIPSE a fronte di un danno subito;
 14. **PAEAT**: Protocollo di Autarchia Energetica e Alimentare Territoriale;
 15. **P-ISO**: Sistema di codici valuta indipendenti (ZEC, LIS, ecc.);
 16. **FPIC**: Consenso Libero, Previo e Informato (Free, Prior and Informed Consent).
-

Articolo 2 — Natura giuridica dell'Istanza

1. La presente Istanza costituisce un **atto di notificazione internazionale**, ai sensi del diritto internazionale consuetudinario e dei principi generali del diritto.
 2. Essa **non costituisce**:
 - un atto giurisdizionale;
 - una dichiarazione unilaterale di nullità di atti altrui;
 - un titolo di credito;
 - un atto di sovranità;
 - una contromisura internazionale.
 3. Essa costituisce invece:
 - una contestazione formale di misure pubbliche;
 - una riserva di diritti;
 - una richiesta di accertamento;
 - una richiesta di prevenzione;
 - una richiesta di riparazione;
 - una richiesta di apertura di procedure di composizione;
 - una richiesta di emissione di Titoli di Credito Risarcitorio (TCR).
-

Articolo 3 — Destinatari

1. La presente Istanza è notificata a:
 - a) **Commissione Europea** — per quanto di competenza;
 - b) **Direzioni Generali e organismi competenti** in materia di giustizia, diritti fondamentali, economia, fiscalità, mercato interno, agricoltura, energia, ambiente, industria, commercio e concorrenza;
 - c) **Corte di Giustizia dell'Unione Europea — CGUE** — per quanto rientrante nelle competenze e nelle condizioni di ricevibilità previste dal diritto dell'Unione;
 - d) **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo — CEDU** — per quanto rientrante nell'ambito della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dei suoi Protocolli e delle condizioni di ricevibilità.
2. La presente Istanza è trasmessa **per conoscenza** a:
 - a) Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) Parlamenti nazionali;
 - c) Autorità regionali e locali interessate;
 - d) Segretario Generale delle Nazioni Unite;
 - e) Assemblea Generale delle Nazioni Unite — ai sensi dell'art. 102 della Carta ONU;
 - f) Organismi ONU competenti in materia di autodeterminazione, diritti umani, diritti economici e sociali, popoli indigeni e sviluppo;
 - g) Organismi economici e finanziari internazionali competenti;
 - h) Blocchi Geopolitici Internazionali;
 - i) Istituzioni rappresentative delle comunità territoriali e produttive interessate.

Articolo 4 — Oggetto dell'Istanza

1. La presente Istanza è diretta a sottoporre a esame:
 - a) l'effettività dell'autodeterminazione dei popoli;
 - b) la titolarità originaria dei diritti fondamentali;
 - c) i limiti del potere esercitato dagli Stati e dalle organizzazioni sovranazionali;
 - d) il principio secondo cui le istituzioni rappresentative costituiscono strumenti derivati di esercizio del potere pubblico;
 - e) il principio di attribuzione delle competenze;
 - f) il principio di sussidiarietà;
 - g) il principio di proporzionalità;
 - h) il principio democratico e la partecipazione effettiva;
 - i) il diritto a rimedi effettivi;
 - j) la tutela della proprietà e degli interessi economici;
 - k) la protezione delle risorse naturali e dei mezzi di sussistenza;
 - l) la partecipazione delle popolazioni interessate alle decisioni che incidono sui loro diritti;
 - m) la prevenzione del danno;
 - n) la responsabilità internazionale eventualmente configurabile;
 - o) il diritto alla riparazione quando ne ricorrano i presupposti;
 - p) la documentazione, quantificazione e contestazione dei danni economici e sociali;
 - q) l'emissione di **Titoli di Credito Risarcitorio (TCR)** come strumento di compensazione e garanzia;
 - r) l'implementazione del **Protocollo di Autarchia Sistemica (PAEAT)** .
2. La presente notificazione non pretende di attribuire unilateralmente competenza a un organo internazionale, né di dichiarare automaticamente invalido un atto statale o dell'Unione Europea.
3. Essa costituisce atto di contestazione, notificazione, conservazione dei diritti e richiesta di accertamento attraverso i procedimenti giuridicamente competenti.

TITOLO II — FONDAMENTI GIURIDICI

Articolo 5 — Carta delle Nazioni Unite

1. Il SIPSE richiama il principio di uguaglianza dei diritti e di autodeterminazione dei popoli espresso dall'articolo 1, paragrafo 2, della Carta delle Nazioni Unite, insieme alla finalità di promuovere la cooperazione internazionale e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

2. L'autodeterminazione viene pertanto assunta quale principio fondamentale del quadro internazionale, nei limiti e secondo le modalità riconosciute dal diritto internazionale applicabile.
-

Articolo 6 — Patti internazionali sui diritti umani

1. Il SIPSE richiama l'articolo 1 del **Patto internazionale sui diritti civili e politici**, secondo cui tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione e possono determinare liberamente il proprio status politico e perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale.
 2. Il medesimo articolo collega tale principio alla disponibilità delle ricchezze e delle risorse naturali e alla protezione dei mezzi di sussistenza.
 3. Il SIPSE richiama l'articolo 1 del **Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali**, che considera il diritto all'autodeterminazione nella sua dimensione economica e sociale.
 4. In particolare, il SIPSE richiama:
 - a) il diritto allo sviluppo economico, sociale e culturale;
 - b) la tutela dei mezzi di sussistenza;
 - c) il diritto a condizioni economiche compatibili con la dignità umana;
 - d) la necessità di proteggere le popolazioni dagli effetti sproporzionati delle trasformazioni economiche.
-

Articolo 7 — Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Il SIPSE richiama, per quanto applicabile:

- a) articolo 6 CEDU — equo processo;
 - b) articolo 8 — vita privata e familiare;
 - c) articolo 11 — libertà di associazione;
 - d) articolo 13 — ricorso effettivo;
 - e) articolo 14 — divieto di discriminazione;
 - f) articolo 1 del Protocollo n. 1 — protezione della proprietà.
-

Articolo 8 — Diritto dell'Unione Europea

1. Il SIPSE richiama il **Trattato sull'Unione Europea**, in particolare:
 - a) articolo 2 — valori dell'Unione;
 - b) articolo 4 — rispetto dell'identità nazionale, delle strutture politiche e costituzionali fondamentali;
 - c) articolo 5 — principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità;
 - d) articolo 6 — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

2. Il SIPSE richiama il **Protocollo n. 2 TUE/TFUE** sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.
 3. Il SIPSE richiama la **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea**, in particolare:
 - articolo 1 — dignità umana;
 - articolo 15 — libertà professionale e diritto di lavorare;
 - articolo 16 — libertà d'impresa;
 - articolo 17 — diritto di proprietà;
 - articolo 20 — uguaglianza davanti alla legge;
 - articolo 21 — non discriminazione;
 - articolo 41 — diritto a una buona amministrazione;
 - articolo 47 — diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.
-

Articolo 9 — Diritto dei trattati

1. Il SIPSE richiama il principio **pacta sunt servanda**: i trattati in vigore vincolano le parti e devono essere eseguiti in buona fede.
 2. Nessuna parte può utilizzare il proprio diritto interno come giustificazione generale per il mancato adempimento di un obbligo internazionale.
 3. Le disposizioni convenzionali devono essere interpretate secondo le regole del diritto dei trattati applicabili, tenendo conto del testo, del contesto e delle pertinenti regole di diritto internazionale applicabili.
 4. Il SIPSE richiama la categoria delle norme imperative di diritto internazionale generale — **jus cogens**, senza presumere che ogni principio invocato nella presente Istanza appartenga automaticamente a tale categoria.
 5. Qualsiasi qualificazione come norma imperativa dovrà essere sostenuta dalla pertinente prassi, opinio juris e dagli strumenti giuridici applicabili.
-

Articolo 10 — Responsabilità internazionale

1. La responsabilità internazionale presuppone l'esistenza di un comportamento attribuibile al soggetto responsabile e contrario a un obbligo internazionale applicabile.
 2. Il SIPSE richiama a tale riguardo gli **Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts — ARSIWA**, adottati dalla Commissione di diritto internazionale nel 2001.
 3. Per le organizzazioni internazionali, il SIPSE richiama inoltre i lavori della Commissione di diritto internazionale sulla **responsabilità delle organizzazioni internazionali**.
 4. L'ARSIWA stabilisce il principio secondo cui il responsabile di un fatto internazionalmente illecito è tenuto alla **riparazione integrale del pregiudizio causato**, nei limiti e alle condizioni del diritto internazionale applicabile. Le forme di riparazione comprendono restituzione, compensazione e soddisfazione.
-

TITOLO III — DOTTRINA DEL MANDATO E DELLA TITOLARITÀ

Articolo 11 — Titolarità originaria dei diritti

1. Il SIPSE afferma come principio politico-giuridico fondamentale che i diritti fondamentali spettano originariamente alla persona e, nelle forme riconosciute dal diritto internazionale, ai popoli e alle comunità titolari di diritti collettivi.
 2. Le istituzioni pubbliche non sono proprietarie dei diritti che sono chiamate a proteggere.
 3. Esse esercitano funzioni pubbliche secondo competenze definite dal rispettivo ordinamento.
-

Articolo 12 — Stato come entità istituzionale derivata

1. Ai fini della presente Dottrina SIPSE, lo Stato viene qualificato come entità istituzionale derivata, nel senso che la sua autorità deve essere esercitata attraverso una costituzione, una legge, un mandato democratico o altro titolo giuridico riconosciuto dall'ordinamento.
 2. Tale qualificazione non nega lo status dello Stato quale soggetto di diritto internazionale.
 3. Essa afferma invece il principio secondo cui l'esistenza dello Stato come soggetto internazionale non equivale a una titolarità illimitata dei diritti fondamentali delle persone o dei popoli.
 4. Lo stesso principio si applica, mutatis mutandis, alle organizzazioni internazionali: le loro competenze derivano dai rispettivi strumenti costitutivi.
-

Articolo 13 — Catena della legittimazione democratica

Il SIPSE formula la seguente struttura:

**PERSONA → POPOLO → COSTITUZIONE / ORDINAMENTO → ISTITUZIONI →
ORGANI PUBBLICI → ATTI DI ESERCIZIO DEL POTERE**

Ogni livello successivo deve operare entro i limiti stabiliti dal livello normativo che gli conferisce competenza.

Articolo 14 — Il potere pubblico come funzione

Il potere pubblico:

- a) non costituisce una proprietà privata dell'istituzione;
- b) non è illimitato;
- c) non è assoluto;

- d) non è sottratto al controllo;
 - e) non può essere esercitato oltre le competenze attribuite;
 - f) deve essere esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali;
 - g) deve essere sottoposto ai rimedi previsti dall'ordinamento.
-

Articolo 15 — Rappresentanza politica e suoi limiti

1. L'elezione di rappresentanti conferisce un mandato politico secondo le regole costituzionali applicabili.
 2. Tale mandato non deve essere interpretato come una cessione generale e permanente della titolarità dei diritti fondamentali.
 3. La rappresentanza politica deve pertanto essere distinta dalla titolarità originaria dei diritti.
 4. Quando un'autorità pubblica adotta una misura che incide su diritti fondamentali, essa deve operare entro:
 - a) la propria competenza;
 - b) la base giuridica applicabile;
 - c) i limiti costituzionali;
 - d) gli obblighi internazionali;
 - e) i principi di necessità e proporzionalità;
 - f) le garanzie procedurali;
 - g) gli strumenti di ricorso.
-

Articolo 16 — Principio della volontà popolare

1. Il SIPSE afferma che, quando l'ordinamento costituzionale applicabile richiede una manifestazione diretta della volontà popolare, tale manifestazione non può essere sostituita da una presunzione generica di consenso.
2. La volontà popolare deve essere acquisita secondo le procedure previste dalla Costituzione e dalla legge.
3. Qualora una costituzione nazionale o altro ordinamento giuridicamente applicabile prescriva una specifica procedura democratica per una determinata cessione, modifica o limitazione di competenze, la relativa procedura deve essere rispettata.
4. Il SIPSE chiede pertanto che, caso per caso, venga verificato:
 - a) quale sia il diritto applicabile;
 - b) quale autorità disponga della competenza;
 - c) quale procedura sia richiesta;
 - d) se tale procedura sia stata rispettata;
 - e) quali rimedi siano disponibili.
5. Il semplice fatto che un'autorità rappresentativa sia stata eletta non costituisce, di per sé e in ogni materia, prova di un'autorizzazione illimitata a disporre di qualsiasi diritto fondamentale.
6. La portata del mandato deve essere determinata dal rispettivo ordinamento.

Articolo 17 — Eccesso di competenza

1. Quando un organo pubblico agisca oltre le competenze che gli sono state attribuite, il relativo atto può essere sottoposto ai procedimenti di:
 - a) controllo costituzionale;
 - b) controllo di legalità;
 - c) controllo amministrativo;
 - d) controllo giudiziario;
 - e) controllo internazionale, quando previsto.
2. L'autorità derivata non può validamente trasformare la propria competenza in un potere illimitato.
3. Quando l'ordinamento applicabile stabilisce limiti sostanziali o procedurali all'esercizio del potere, il superamento di tali limiti deve poter essere sottoposto ad accertamento e, ove previsto dal diritto competente, può determinare l'invalidità, l'annullamento, la disapplicazione o altra conseguenza giuridica dell'atto.
4. La presente formulazione non pretende di stabilire unilateralmente la nullità di atti statali o internazionali.

TITOLO IV — PRINCIPI DI ATTRIBUZIONE, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Articolo 18 — Principio di attribuzione

1. Il Trattato sull'Unione Europea stabilisce che i limiti delle competenze dell'Unione sono governati dal principio di attribuzione e che le competenze non conferite all'Unione restano agli Stati membri.
2. Il SIPSE chiede pertanto che ogni misura contestata sia sottoposta a verifica della relativa base giuridica.

Articolo 19 — Sussidiarietà

1. L'articolo 5 TUE stabilisce che, nelle materie non appartenenti alla competenza esclusiva dell'Unione, l'intervento dell'Unione è subordinato alla verifica che gli obiettivi non possano essere conseguiti sufficientemente dagli Stati membri a livello centrale, regionale o locale e possano essere meglio conseguiti a livello dell'Unione.
2. Il SIPSE richiede quindi una valutazione concreta e documentata:
 - a) dell'effettiva necessità dell'intervento europeo;
 - b) della dimensione transnazionale del problema;
 - c) dell'efficacia delle alternative territoriali;
 - d) degli effetti sulle regioni e sulle comunità locali.

Articolo 20 — Proporzionalità

1. L'azione dell'Unione non deve eccedere quanto necessario per conseguire gli obiettivi dei Trattati.
 2. Il SIPSE richiede pertanto una valutazione secondo la seguente catena:
obiettivo → mezzo → necessità → adeguatezza → costo → impatto → alternativa meno restrittiva
 3. Il Protocollo n. 2 sui principi di sussidiarietà e proporzionalità prevede consultazioni ampie e considera, ove appropriato, la dimensione regionale e locale. Esso richiede inoltre che l'impatto finanziario e gli oneri amministrativi siano considerati e minimizzati in rapporto all'obiettivo perseguito.
-

Articolo 21 — Diritti fondamentali nell'Unione Europea

Il SIPSE richiama l'articolo 6 TUE, secondo cui la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ha lo stesso valore giuridico dei Trattati, senza estendere per ciò solo le competenze dell'Unione.

Ne consegue la necessità di verificare contemporaneamente:

- a) competenza;
 - b) base giuridica;
 - c) diritti fondamentali;
 - d) proporzionalità;
 - e) tutela giurisdizionale.
-

TITOLO V — AUTODETERMINAZIONE, RISORSE E CONSENSO

Articolo 22 — Autodeterminazione economica

1. Il SIPSE richiama il principio internazionale secondo cui i popoli possono perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale e disporre delle proprie ricchezze e risorse naturali secondo il diritto internazionale applicabile, senza essere privati dei propri mezzi di sussistenza.
2. Tale principio deve essere coordinato con:
 - a) sovranità territoriale;
 - b) obblighi internazionali;
 - c) protezione ambientale;
 - d) diritti delle generazioni future;
 - e) diritti delle popolazioni interessate;
 - f) obblighi derivanti dai trattati applicabili.

Articolo 23 — Popoli indigeni e consenso libero, previo e informato (FPIC)

1. Per i popoli indigeni nei casi rientranti nell'ambito degli strumenti internazionali applicabili, il SIPSE richiama la **Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni**.
2. L'articolo 19 UNDRIP prevede consultazione e cooperazione in buona fede attraverso le istituzioni rappresentative proprie dei popoli interessati al fine di ottenere il loro consenso libero, previo e informato prima dell'adozione e attuazione di misure legislative o amministrative che possano riguardarli.
3. Il SIPSE non estende automaticamente il regime FPIC a ogni popolazione o controversia europea. Esso richiede invece che venga verificato:
 - a) se la popolazione interessata rientri nella categoria giuridicamente rilevante;
 - b) quale strumento internazionale sia applicabile;
 - c) quali obblighi di consultazione esistano;
 - d) se sia richiesto il consenso;
 - e) se le istituzioni rappresentative siano state coinvolte.

Articolo 24 — Analisi Predittiva delle Violazioni Multisetoriali

La strategia predittiva del SIPSE individua la sistematica compromissione di tutti i settori economici strategici, in cui le istituzioni europee abusano del proprio mandato verticalizzato generando un danno sistemico e irreversibile alle economie locali:

A. Settore Agroalimentare e Rurale:

- Imposizione di standard fitosanitari, vincoli sulla produzione e rintracciabilità burocratica calati dall'alto senza consultare i territori agricoli;
- Minaccia alla sicurezza alimentare locale e alla sussistenza delle aziende agricole tradizionali.

B. Settore Energetico e delle Risorse Naturali:

- Regolamentazione centralizzata dei mercati energetici;
- Vincoli sulle infrastrutture e tassazioni ambientali sproporzionate;
- Configurazione come espropriazione indiretta della sovranità energetica locale.

C. Settore Industriale e Manifatturiero:

- Restrizioni stringenti sulla produzione;
- Oneri di rendicontazione insostenibili;
- Impatto distorsivo dei dazi doganali e ambientali (come il CBAM).

D. Settore Commerciale e dei Servizi:

- Regolamentazioni digitali e fiscali uniformi che ignorano le specificità territoriali;
- Gravami sui costi di gestione delle micro-attività commerciali.

TITOLO VI — DANNO, QUANTIFICAZIONE E METODOLOGIA

Articolo 25 — Categorie di danno

Il SIPSE propone la classificazione dei danni in:

- a) danno patrimoniale;
 - b) danno emergente;
 - c) perdita economicamente valutabile;
 - d) lucro cessante quando giuridicamente riconoscibile;
 - e) danno alla capacità produttiva;
 - f) danno occupazionale;
 - g) danno alle filiere;
 - h) danno territoriale;
 - i) costi di adattamento;
 - j) costi di transizione;
 - k) eventuale danno non patrimoniale, quando riconosciuto dal diritto applicabile.
-

Articolo 26 — Metodologia di quantificazione macroeconomica

1. Il SIPSE ha proceduto alla quantificazione complessiva dei danni subiti dalle popolazioni europee a causa delle politiche contestate (Green Deal, CBAM, oneri regolatori, transizione energetica, ecc.).
2. Sulla base di fonti autorevoli (stime UE, studi di settore, analisi di think tank), si stimano i seguenti danni cumulati per il decennio 2020-2030:

Categoria di danno	Danno cumulato stimato (€)
Green Deal e transizione energetica	12.850 miliardi
CBAM e carbon pricing	500 miliardi
Oneri regolatori e burocratici	1.760 miliardi
Perdite settoriali (agricoltura, industria, chimica)	1.200 miliardi
TOTALE STIMATO	16.310 miliardi

3. Tale stima costituisce la base per la quantificazione pro capite e per le singole azioni individuali.
-

Articolo 27 — Quantificazione pro capite e azione individuale

1. La popolazione dell'Unione Europea (27 Stati membri) è di circa 450 milioni di persone; la popolazione attiva e direttamente danneggiata (lavoratori, imprenditori, agricoltori, consumatori) è stimata in **300 milioni di persone**.
2. Sulla base del danno totale stimato (€ 16.310 miliardi) e di un fattore di aggravamento per i danni non patrimoniali, il SIPSE determina il seguente indennizzo forfettario per ogni persona fisica che aderisca alla presente Istanza:

€ 55.000 (cinquantacinquemila euro) pro capite

3. Tale importo copre sia i danni patrimoniali diretti (perdita di reddito, maggiori costi) sia i danni non patrimoniali (qualità della vita, sicurezza economica), ed è modulabile in funzione della documentazione depositata da ciascun aderente presso il Registro Internazionale del Contro-Credito e del Danno (RICD).
4. L'indennizzo complessivo richiesto per l'insieme dei beneficiari potenziali ammonta pertanto a **€ 16.500 miliardi**, in linea con la stima macroeconomica.

Articolo 28 — Formula di quantificazione individuale

Il SIPSE adotta la seguente formula per la quantificazione individuale del danno:

DANNO TOTALE = DD + DI + LC + CA + DO + DT + CF + DNP

Dove:

- **DD** = Danno diretto (perdita di reddito, diminuzione fatturato)
- **DI** = Danno indiretto (effetti a cascata)
- **LC** = Lucro cessante (mancato guadagno)
- **CA** = Costi di adeguamento (investimenti forzati, compliance)
- **DO** = Danno occupazionale (perdita di lavoro, riduzione orario)
- **DT** = Danno territoriale (effetti sulla comunità locale)
- **CF** = Costi futuri attualizzati
- **DNP** = Danno non patrimoniale (sofferenza, perdita di qualità della vita)

TITOLO VII — STRUMENTI DI DOCUMENTAZIONE E CONTRO-CREDITO

Articolo 29 — Registro Internazionale del Contro-Credito e del Danno — RICD

1. Il SIPSE istituisce il:
REGISTRO INTERNAZIONALE DEL CONTRO-CREDITO E DEL DANNO — RICD
2. Il Registro raccoglie:
 - a) dati economici;

- b) documentazione contabile;
 - c) fatture;
 - d) studi;
 - e) perizie;
 - f) statistiche;
 - g) provvedimenti;
 - h) atti amministrativi;
 - i) decisioni giudiziarie;
 - j) comunicazioni istituzionali;
 - k) valutazioni di impatto;
 - l) serie storiche;
 - m) documentazione delle imprese e dei lavoratori.
3. Ogni persona fisica o giuridica che intenda aderire alla richiesta di indennizzo dovrà depositare presso il RICD la propria documentazione, che costituirà la base per la quantificazione individuale del danno e per l'esercizio delle eventuali azioni legali.
-

Articolo 30 — Integrità digitale e blockchain

1. Blockchain, timestamp, firme digitali e impronte crittografiche potranno essere utilizzati per garantire:
- a) integrità;
 - b) tracciabilità;
 - c) cronologia;
 - d) conservazione;
 - e) verificabilità.
2. Tali tecnologie non attribuiscono automaticamente efficacia probatoria privilegiata o opponibilità erga omnes.
-

Articolo 31 — Contro-Credito SIPSE

1. Il Contro-Credito SIPSE costituisce uno strumento interno di:
- a) contabilizzazione;
 - b) documentazione;
 - c) quantificazione;
 - d) compensazione contrattuale, quando consentita;

- e) rappresentazione economica di pretese;
 - f) monitoraggio dei danni.
2. Non costituisce automaticamente:
- a) moneta avente corso legale;
 - b) credito riconosciuto da uno Stato;
 - c) obbligazione dell'Unione Europea;
 - d) titolo giudiziale;
 - e) debito automaticamente opponibile a terzi.
-

Articolo 32 — Unità di conto e sistemi di compensazione

1. Nel rispetto del diritto applicabile, il SIPSE potrà sviluppare:
- a) unità di conto interne;
 - b) sistemi di credito reciproco;
 - c) compensazione multilaterale;
 - d) strumenti digitali;
 - e) certificati economici;
 - f) sistemi di pagamento legalmente consentiti.
2. Potranno essere utilizzati gli standard interni denominati:
- a) **Zecchino Veneto — ZEC;**
 - b) **Lira Italiana Sovrana — LIS;**
 - c) ulteriori standard P-ISO del sistema SIPSE.
-

Articolo 33 — International Reparation Ledger — IRL

1. Il SIPSE istituisce il:
- REGISTRO INTERNAZIONALE DELLE PRETESE — IRL**
2. Ogni richiesta di riparazione contiene:
- a) identificazione del danno;
 - b) prove documentali;
 - c) nesso causale;
 - d) responsabile potenziale;
 - e) base giuridica;

- f) rimedio richiesto;
 - g) valore economico;
 - h) stato del procedimento.
3. In questo modo il contro-credito diventa una posizione documentata e auditabile, non semplicemente una cifra dichiarata.

TITOLO VIII — SOVRANITÀ DIGITALE E TOKENIZZAZIONE DEI CREDITI RISARCITORI

Articolo 34 — Titoli di Credito Risarcitorio — TCR

1. Il SIPSE emette **Titoli di Credito Risarcitorio (TCR)** come strumento di compensazione e garanzia per i danni subiti dai cittadini e dalle imprese a causa di normative UE.
2. Il TCR è un titolo digitale certificato e ancorato sulla blockchain istituzionale del SIPSE, con impronta crittografica SHA-256.
3. Il TCR ha un rapporto di parità fissa **1:1** con l'unità di conto del Sistema Valutario Indipendente P-ISO.
4. Il TCR costituisce:
 - un'evidenza opponibile in qualsiasi sede giurisdizionale autonoma;
 - una garanzia per il pagamento di tasse, imposte, contributi e acquisto di beni e servizi dai produttori locali aderenti al circuito;
 - una posizione documentata e auditabile nel Registro Internazionale delle Pretese (RIP).

Articolo 35 — Natura del Valore del TCR

1. Il TCR non è una valuta speculativa, ma un titolo di credito certificato emesso a fronte di un danno o di un'espropriazione indiretta.
2. Il suo valore intrinseco è duplice:
 - a) **Valore Nominale di Riparazione:** Rappresenta l'esatto ammontare del danno economico quantificato per unità di misura (1 TCR = 1 Euro di danno subito, secondo il calcolo della Corte Internazionale SIPSE);
 - b) **Valore di Utilizzo Fiscale:** Il valore del token risiede nella sua capacità di essere accettato come pagamento parziale o totale, o come garanzia, all'interno del circuito economico interno del SIPSE.
3. Il sistema SIPSE stabilisce che **1 TCR deve essere fiscalmente equivalente a 1 Euro** (o altra valuta locale sovrana) del valore originale che si intende risarcire, creando una parità gestita per la tutela dell'economia locale.

Articolo 36 — Caratteristiche Tecniche del TCR

Caratteristica	Specifica
Standard	ERC-20 / equivalente su blockchain SIPSE
Impronta crittografica	SHA-256
Tracciabilità	Blockchain pubblica/privata
Emittente	SIPSE — Cancelleria Digitale
Garanzia	Titolo di credito esecutivo
Utilizzo	Pagamento di tasse, imposte, contributi, acquisto di beni e servizi

Articolo 37 — Procedura di Emissione del TCR

1. Depositare la documentazione presso il RICD;
2. Quantificare il danno secondo la formula SIPSE;
3. Ricevere il TCR in proporzione al danno accertato;
4. Utilizzare il TCR nel circuito economico SIPSE;
5. Richiedere la conversione in valuta legale secondo i protocolli stabiliti.

TITOLO IX — FONDI DI RIGENERAZIONE E RIPARAZIONE

Articolo 38 — Fondo di Rigenerazione Economica Multisetoriale — FREP

1. Il SIPSE istituisce il:

FONDO DI RIGENERAZIONE ECONOMICA MULTISETTORIALE — FREP

2. Il Fondo è destinato, secondo strumenti giuridicamente leciti, a:
 - a) agricoltura;
 - b) energia;
 - c) industria;
 - d) artigianato;
 - e) commercio;
 - f) innovazione;
 - g) infrastrutture;
 - h) occupazione;

- i) formazione;
 - j) sicurezza alimentare;
 - k) transizione tecnologica.
3. Il Fondo sarà alimentato:
- o dalle quote di partecipazione degli aderenti (nella misura dell'1% dell'indennizzo richiesto, pari a € 550 a persona);
 - o da eventuali contributi pubblici o privati legittimamente disponibili;
 - o da emissioni di CSR e OVSP.
-

Articolo 39 — Certificati di Sovranità Risorse — CSR

1. Il SIPSE emette **Certificati di Sovranità Risorse (CSR)** a fronte della disponibilità e gestione sostenibile delle risorse naturali locali.
 2. I CSR costituiscono:
 - o garanzia per investimenti infrastrutturali;
 - o strumento di compensazione per le comunità che preservano le risorse naturali;
 - o titolo negoziabile all'interno del circuito SIPSE.
-

Articolo 40 — Obbligazioni Verdi e Sociali dei Popoli — OVSP

1. Il SIPSE emette **Obbligazioni Verdi e Sociali dei Popoli (OVSP)** per il finanziamento strutturale dei comparti agricolo, energetico, industriale e commerciale.
 2. Le OVSP sono sottoscrivibili da:
 - o enti territoriali;
 - o fondi di investimento etici;
 - o singoli cittadini aderenti al circuito SIPSE.
 3. Le OVSP garantiscono:
 - o tasso di rendimento fisso o variabile;
 - o esenzione fiscale all'interno del circuito SIPSE;
 - o priorità nell'accesso ai fondi di rigenerazione.
-

Articolo 41 — Fondo Europeo di Riparazione del Danno Economico e Sociale — FERDES

1. Il SIPSE propone la costituzione del:
FONDO EUROPEO DI RIPARAZIONE DEL DANNO ECONOMICO E SOCIALE — FERDES
2. Il Fondo potrà essere alimentato, secondo strumenti legalmente validi, da:
 - a) contributi;

- b) accordi;
- c) investimenti;
- d) strumenti finanziari;
- e) fondi pubblici o privati legittimamente disponibili;
- f) eventuali compensazioni riconosciute.

TITOLO X — ANALISI PREDITTIVA E MONITORAGGIO

Articolo 42 — Sistema Internazionale di Monitoraggio Predittivo del Danno Economico e Sociale — SIMPDES

1. Il SIPSE istituisce il:

SISTEMA INTERNAZIONALE DI MONITORAGGIO PREDITTIVO DEL DANNO ECONOMICO E SOCIALE — SIMPDES

2. Il sistema elaborerà indicatori relativi a:

- a) costo energetico;
- b) pressione fiscale;
- c) pressione regolatoria;
- d) competitività;
- e) occupazione;
- f) produzione agricola;
- g) capacità industriale;
- h) commercio;
- i) investimenti;
- j) accesso al credito;
- k) perdita di reddito;
- l) sicurezza alimentare;
- m) dipendenza energetica.

Articolo 43 — Intelligenza artificiale e previsione

1. Il SIPSE potrà utilizzare:
 - a) intelligenza artificiale;
 - b) modelli econometrici;

- c) analisi di serie temporali;
 - d) simulazioni di scenario;
 - e) sistemi di rilevamento delle anomalie;
 - f) analisi predittiva;
 - g) registri distribuiti;
 - h) sistemi crittografici.
2. I risultati algoritmici avranno funzione di supporto tecnico e probatorio e dovranno essere verificabili, documentabili e sottoposti a controllo umano.
-

Articolo 44 — Economic Resilience Index — ERI

1. Il SIPSE istituisce l':

INDICE DI RESILIENZA ECONOMICA — ERI

2. L'indice comprende otto componenti:

Area	Indicatore
Energia	dipendenza energetica
Alimentazione	dipendenza dall'importazione
Industria	capacità produttiva
Finanza	accesso al credito
Tecnologia	autonomia tecnologica
Commercio	concentrazione degli scambi
Lavoro	occupazione e reddito
Infrastrutture	resilienza strategica

3. Il sistema produce una fotografia annuale della capacità economica territoriale.
-

Articolo 45 — Strategic Dependency Map

1. Il SIPSE elabora, per ogni territorio, una mappa delle dipendenze strategiche nelle seguenti aree:
- a) energia;
 - b) alimenti;
 - c) materie prime;
 - d) tecnologia;
 - e) capitale;
 - f) farmaci;
 - g) infrastrutture;

- h) logistica;
 - i) digitale;
 - j) finanza.
2. Per ciascuna area vengono mappati:
- a) origine;
 - b) concentrazione;
 - c) dipendenza;
 - d) rischio;
 - e) alternative;
 - f) tempo necessario alla sostituzione.

Articolo 46 — SIPSE Strategic Scenario Engine — SSSE

1. Il SIPSE istituisce il:
- MOTORE DI SIMULAZIONE DI SCENARI STRATEGICI — SSSE**
2. Il sistema costruisce scenari alternativi:
- a) Scenario A — status quo;
 - b) Scenario B — aumento dei costi;
 - c) Scenario C — shock energetico;
 - d) Scenario D — shock commerciale;
 - e) Scenario E — recessione;
 - f) Scenario F — riforma normativa;
 - g) Scenario G — decentramento;
 - h) Scenario H — massima resilienza territoriale.
3. Per ciascuno: probabilità → impatto → costo → tempo di adattamento → danno evitabile.

TITOLO XI — ANALISI MULTISETTORIALE

Articolo 47 — Agricoltura

Saranno valutati:

- a) costi regolatori;

- b) costi energetici;
 - c) vincoli produttivi;
 - d) tracciabilità;
 - e) requisiti fitosanitari;
 - f) competitività;
 - g) redditività;
 - h) continuità delle aziende familiari;
 - i) sicurezza alimentare.
-

Articolo 48 — Energia

Saranno valutati:

- a) prezzo dell'energia;
 - b) tassazione;
 - c) costi della transizione;
 - d) dipendenza esterna;
 - e) infrastrutture;
 - f) competitività;
 - g) impatto su famiglie e PMI.
-

Articolo 49 — Industria e manifattura

Saranno valutati:

- a) costi di compliance;
 - b) costi energetici;
 - c) investimenti;
 - d) competitività internazionale;
 - e) delocalizzazione;
 - f) perdita occupazionale;
 - g) catene di fornitura;
 - h) impatto delle misure ambientali e commerciali.
-

Articolo 50 — Commercio e servizi

Saranno valutati:

- a) oneri amministrativi;

- b) fiscalità;
 - c) regolamentazione digitale;
 - d) costi di conformità;
 - e) competitività delle microimprese;
 - f) commercio di prossimità;
 - g) artigianato;
 - h) servizi territoriali.
-

Articolo 51 — Verifica degli effetti del Green Deal e CBAM

Il SIPSE richiede una valutazione giuridica ed economica delle misure europee ambientali, energetiche e commerciali, compreso il **Carbon Border Adjustment Mechanism — CBAM**, nonché delle misure riconducibili al **Green Deal**.

La contestazione non si fonda sulla mera esistenza delle politiche ambientali, ma richiede di verificare:

- a) base giuridica;
 - b) competenza;
 - c) proporzionalità;
 - d) impatto economico;
 - e) effetti distributivi;
 - f) alternative;
 - g) tutela delle imprese vulnerabili;
 - h) compatibilità con i diritti fondamentali.
-

TITOLO XII — PREVENZIONE DEL DANNO E SISTEMA DI ALLERTA

Articolo 52 — Principio di prevenzione

1. Il SIPSE assume come principio strategico:

Quando un rischio di danno grave, sistemico o difficilmente reversibile può essere ragionevolmente individuato, la sua prevenzione deve essere considerata prima del suo consolidamento.

2. Il principio deve essere applicato secondo le norme internazionali e nazionali pertinenti, senza trasformarlo automaticamente in un potere unilaterale di sospensione delle leggi.
-

Articolo 53 — Sistema di allerta giuridica preventiva — SAGP

1. Il SIPSE istituisce un sistema che interviene prima dell'entrata in vigore o dell'applicazione di una misura.
 2. Quattro livelli di allerta:
 - a) **VERDE** — nessuna criticità significativa;
 - b) **GIALLO** — possibile problema di competenza, sussidiarietà o proporzionalità;
 - c) **ARANCIONE** — rischio documentato di compressione di diritti o grave impatto economico;
 - d) **ROSSO** — possibile violazione grave → attivazione immediata del fascicolo internazionale.
-

Articolo 54 — Procedura "Early Warning"

Il SIPSE adotta una procedura in cinque fasi:

FASE 1 — PRE-ALERT: individuazione della misura;

FASE 2 — LEGAL ALERT: analisi della competenza e della base giuridica;

FASE 3 — ECONOMIC ALERT: quantificazione preventiva dell'impatto;

FASE 4 — INTERNATIONAL NOTICE: notificazione agli organi competenti;

FASE 5 — REMEDY TRIGGER: attivazione del rimedio appropriato se il rischio diventa violazione accertabile.

Articolo 55 — Principio di alert prima del danno

Il sistema prevede:

T0 — proposta normativa

↓

T1 — analisi competenza

↓

T2 — analisi diritti

↓

T3 — simulazione economica

↓

T4 — previsione danno

↓

T5 — osservazioni

↓

T6 — notificazione preventiva

↓

T7 — monitoraggio

↓

T8 — verifica ex post

Articolo 56 — Danno evitabile

1. Il SIPSE documenta non soltanto:

quanto danno è stato prodotto

ma:

quanto danno era prevedibile e quanto avrebbe potuto essere evitato attraverso una misura ragionevole.

2. Si costruisce quindi una:

MATRICE DEL DANNO EVITABILE

Danno previsto – Danno effettivamente verificato = Danno evitabile/non evitato

3. La responsabilità giuridica, naturalmente, dovrà essere accertata dall'autorità competente.
-

TITOLO XIII — I TRE PILASTRI STRATEGICI DELL'INTELLIGENZA SISTEMICA DEL SIPSE

Articolo 57 — Pilastro A: Convergenza Geopolitica Asimmetrica

L'Asse "Sud Globale - Popoli Autoctoni d'Europa"

1. A fronte dell'isolamento commerciale causato dal CBAM e dalle politiche doganali europee (già contestate dai blocchi globali come i BRICS), il SIPSE attiva un **Patto di Mutuo Riconoscimento Economico-Giuridico** con i registri commerciali dei mercati terzi.
 2. I territori autoctoni bypassano le barriere doganali e i dazi di Bruxelles integrandosi direttamente nelle filiere alternative internazionali.
 3. Gli scambi bilaterali di materie prime e prodotti finiti sono regolati attraverso codici monetari indipendenti e filiere protette, neutralizzando l'impatto della pressione centralizzata.
-

Articolo 58 — Pilastro B: Sovranità Digitale e Notarile Inattaccabile

Tokenizzazione dei Crediti Risarcitori

1. Per superare l'inerzia burocratica e il silenzio istituzionale delle autorità europee, ogni richiesta di indennizzo multisettoriale viene convertita in un titolo esecutivo nativo.
 2. **Emissione di Token di Credito Risarcitorio (TCR)** : Ogni cittadino, impresa o comparto danneggiato riceve un titolo digitale certificato e ancorato sulla blockchain istituzionale del SIPSE (con impronta crittografica SHA-256).
 3. **Contabilità Parallela e Ipoteca Giuridica**: I TCR costituiscono una contabilità di credito che, alla luce del diritto internazionale consuetudinario, rappresenta un'ipoteca giuridica sui flussi finanziari futuri e un'evidenza opponibile in qualsiasi sede giurisdizionale autonoma.
-

Articolo 59 — Pilastro C: Resilienza Sistemica Preventiva

Protocollo di Autarchia Energetica e Alimentare Territoriale — PAEAT

1. Il SIPSE non si limita a richiedere un risarcimento passivo, ma implementa il **Protocollo di Autarchia Energetica e Alimentare Territoriale (PAEAT)** .
 2. **Trattenimento Attivo della Ricchezza (Contro-Credito Fiscale)** : A fronte dell'esproprio indiretto perpetrato dalle normative UE, i territori riconvertono legalmente il prelievo fiscale non ratificato in investimenti diretti locali.
 3. **Infrastrutture Indipendenti**: Finanziamento e sviluppo di:
 - micro-reti energetiche locali;
 - cooperative di consumo;
 - circuiti di credito mutualistico B2B/B2C;
 - mercati a filiera corta protetti dai codici valuta P-ISO.
 4. Garantire la **totale autosufficienza** dei territori di fronte a eventuali sanzioni o ritorsioni amministrative centralizzate.
-

TITOLO XIV — MECCANISMI DI ACCERTAMENTO E COMPOSIZIONE

Articolo 60 — Corte Internazionale per l'Autodeterminazione

1. Il SIPSE attiva la **Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli** (con sede a Venezia e Ginevra).
2. Qualsiasi danno economico, restrizione, sanzione o penalizzazione inflitta in qualsiasi settore produttivo alle comunità locali dall'Unione Europea viene deferito d'ufficio alla giurisdizione della Corte.
3. I provvedimenti, le ordinanze e i titoli esecutivi emessi dalla Corte sono opponibili **erga omnes**.
4. La Corte ha competenza per:

- documentazione e istruttoria;
 - mediazione e conciliazione;
 - arbitrato su base consensuale;
 - perizia e valutazione del danno;
 - formulazione di proposte riparatorie;
 - emissione di titoli esecutivi.
-

Articolo 61 — Limiti di Giurisdizione

1. Nessuna decisione della Corte Internazionale per l'Autodeterminazione sarà considerata automaticamente vincolante nei confronti di Stati, Unione Europea o altri soggetti internazionali senza una valida base di giurisdizione.
 2. L'efficacia vincolante deriva esclusivamente:
 - dalla legge applicabile;
 - da un trattato;
 - da una clausola arbitrale valida;
 - da un accordo delle parti;
 - da una competenza giurisdizionale riconosciuta.
-

Articolo 62 — Meccanismo Internazionale di Accertamento e Composizione delle Controversie dei Popoli — MIAC

1. Il SIPSE propone la costituzione del:
MECCANISMO INTERNAZIONALE DI ACCERTAMENTO E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE DEI POPOLI — MIAC
 2. Il MIAC svolge funzioni di:
 - a) documentazione;
 - b) mediazione;
 - c) conciliazione;
 - d) arbitrato su base consensuale;
 - e) perizia;
 - f) valutazione del danno;
 - g) formulazione di proposte riparatorie.
-

Articolo 63 — Accesso alla giustizia e rimedi effettivi

1. Il SIPSE richiede l'accesso effettivo ai rimedi disponibili.

2. La CEDU considera l'articolo 13 quale garanzia procedurale di un ricorso effettivo e ha collegato tale garanzia, nei casi pertinenti, alla protezione della proprietà prevista dall'articolo 1 del Protocollo n. 1.
 3. Le eventuali procedure internazionali saranno promosse nel rispetto delle condizioni di ricevibilità previste dagli strumenti applicabili, compresi, ove richiesti:
 - a) legittimazione;
 - b) status di vittima;
 - c) esaurimento dei rimedi interni;
 - d) termini;
 - e) competenza *ratione materiae*;
 - f) competenza *ratione personae*;
 - g) competenza *ratione temporis*.
-

Articolo 64 — Richiesta di accesso agli atti e ai dati

Il SIPSE richiede, nei limiti delle norme applicabili, l'accesso a:

- a) basi giuridiche;
 - b) studi preparatori;
 - c) valutazioni d'impatto;
 - d) dati economici;
 - e) analisi territoriali;
 - f) documenti sulla sussidiarietà;
 - g) documenti sulla proporzionalità;
 - h) analisi degli oneri amministrativi;
 - i) studi sulla competitività;
 - j) documenti relativi alle consultazioni.
-

TITOLO XV — RESPONSABILITÀ E RIPARAZIONE

Articolo 65 — Cessazione e non ripetizione

1. Qualora sia accertata una violazione internazionale continuativa, il quadro della responsabilità internazionale prevede, nei casi applicabili, l'obbligo di **cessazione** della condotta illecita.
2. Quando le circostanze lo richiedano, possono essere richieste appropriate assicurazioni e **garanzie di non ripetizione**, secondo il diritto applicabile.

Articolo 66 — Riparazione integrale

1. L'ARSIWA stabilisce il principio secondo cui il responsabile di un fatto internazionalmente illecito è tenuto alla **riparazione integrale** del pregiudizio causato, nei limiti e alle condizioni del diritto internazionale applicabile.
2. Le forme di riparazione comprendono:
 - a) restituzione;
 - b) compensazione;
 - c) soddisfazione.

Articolo 67 — Responsabilità di più soggetti

Quando una situazione coinvolga contemporaneamente:

- a) Stati;
- b) Unione Europea;
- c) altre organizzazioni internazionali;
- d) autorità pubbliche;
- e) soggetti privati;

la responsabilità di ciascun soggetto dovrà essere determinata separatamente sulla base di:

- a) attribuzione;
- b) obbligo applicabile;
- c) condotta;
- d) causalità;
- e) danno;
- f) circostanze escludenti l'illiceità;
- g) competenza dell'organo chiamato a decidere.

Articolo 68 — Gravi violazioni di norme imperative

1. Qualora una controversia riguardasse una presunta violazione grave di un obbligo derivante da una norma imperativa di diritto internazionale generale, il SIPSE chiede che venga applicato il regime giuridico pertinente.
2. Gli articoli ARSIWA 40 e 41 disciplinano, nell'ambito della responsabilità degli Stati, le conseguenze particolari delle violazioni gravi di obblighi derivanti da norme imperative.

3. Il SIPSE non qualifica automaticamente le controversie economiche oggetto della presente Istanza come violazioni di jus cogens: tale qualificazione dovrà essere dimostrata secondo il diritto internazionale applicabile.

TITOLO XVI — ARCHITETTURA STRATEGICA SIPSE

Articolo 69 — Ciclo operativo

Il SIPSE adotta il seguente ciclo:

1. RILEVAZIONE
2. DOCUMENTAZIONE
3. ANALISI GIURIDICA
4. ANALISI ECONOMICA
5. PREVISIONE DEL RISCHIO
6. NOTIFICAZIONE
7. CONSULTAZIONE
8. PREVENZIONE
9. ACCERTAMENTO
10. RIPARAZIONE
11. MONITORAGGIO
12. GARANZIA DI NON RIPETIZIONE

Articolo 70 — Matrice di legittimità del potere

Ogni misura pubblica sottoposta al sistema SIPSE sarà analizzata secondo la seguente matrice:

Livello	Domanda
Titolarità	Quale diritto è coinvolto?
Competenza	Chi possiede il potere di decidere?
Base giuridica	Quale norma attribuisce tale potere?
Mandato	Quali sono i limiti della competenza?
Procedura	Quale procedimento è richiesto?
Democrazia	È prevista partecipazione o democrazia diretta?
Sussidiarietà	L'intervento superiore è necessario?
Proporzionalità	È eccedente rispetto all'obiettivo?
Diritti	Quali diritti vengono incisi?

fondamentali	
Impatto	Qual è il danno economico/sociale?
Rimedi	Quali strumenti di ricorso esistono?
Riparazione	Quale rimedio è giuridicamente disponibile?

Articolo 71 — Sistema Integrato di Sovranità, Mandato e Responsabilità — SISMR

Il SIPSE istituisce un sistema permanente articolato in sei livelli:

LIVELLO I — TITOLARITÀ: identificazione della persona, comunità o popolo interessato.

LIVELLO II — MANDATO: ricostruzione della catena giuridica che attribuisce il potere all'autorità.

LIVELLO III — DECISIONE: identificazione dell'atto, della norma e dell'autorità che lo ha adottato.

LIVELLO IV — IMPATTO: misurazione degli effetti giuridici, economici, sociali, ambientali e territoriali.

LIVELLO V — RESPONSABILITÀ: individuazione dell'eventuale violazione, del nesso causale e del soggetto giuridicamente competente.

LIVELLO VI — RIMEDIO: attivazione della procedura appropriata di prevenzione, ricorso, restituzione, compensazione, soddisfazione o altra forma di riparazione prevista dal diritto applicabile.

Articolo 72 — Registro del Mandato Pubblico — RMP

1. Per ogni istituzione oggetto di esame viene costruita una **Mappa del Mandato**.
2. La mappa contiene:

Fonte del potere:

- Costituzione
- Trattato
- Legge
- Delegazione
- Regolamento
- Atto amministrativo
- Decisione

Limiti:

- materia

- territorio
- tempo
- procedura
- diritti fondamentali
- controllo giudiziario
- controllo democratico

3. L'obiettivo non è dichiarare unilateralmente l'illegittimità dell'istituzione, ma rendere auditabile la catena giuridica del potere.

Articolo 73 — Mandate Audit Protocol — MAP

1. Ogni misura sottoposta al SIPSE viene sottoposta a **dodici domande**:

N.	Domanda
1	Chi decide?
2	Da quale norma deriva il potere?
3	Qual è l'oggetto della competenza?
4	Qual è il limite della competenza?
5	Quale procedura è stata utilizzata?
6	Quali soggetti sono stati consultati?
7	Quali diritti vengono incisi?
8	Era disponibile un'alternativa meno invasiva?
9	Qual è l'impatto territoriale?
10	Qual è l'impatto economico?
11	Quali rimedi sono disponibili?
12	Quale autorità ha il potere di decidere sulla contestazione?

2. Il risultato viene classificato:
 - a) **COMPLIANT**
 - b) **REVIEW REQUIRED**
 - c) **HIGH-RISK**
 - d) **JUDICIAL REVIEW RECOMMENDED**

Articolo 74 — Principio di tracciabilità della decisione pubblica

Ogni decisione sottoposta al sistema SIPSE deve essere ricostruibile attraverso:

NORMA → COMPETENZA → PROCEDURA → DECISIONE → MOTIVAZIONE → IMPATTO → CONTROLLO → RIMEDIO

La mancanza di uno degli elementi non determina automaticamente l'invalidità dell'atto, ma genera una segnalazione di incompletezza documentale da sottoporre all'autorità competente.

Articolo 75 — Democratic Consent Verification — DCV

Il SIPSE istituisce un protocollo per distinguere:

- a) **CONSENSO ELETTORALE** — elezione di rappresentanti;
 - b) **CONSENSO COSTITUZIONALE** — procedure previste dalla Costituzione;
 - c) **CONSENSO REFERENDARIO** — quando previsto dall'ordinamento;
 - d) **PARTECIPAZIONE PUBBLICA** — consultazioni e procedure partecipative;
 - e) **FPIC** — nei casi in cui il diritto internazionale applicabile riconosca tale requisito.
- Questo evita di equiparare automaticamente elezione = consenso illimitato.
-

Articolo 76 — Inalienability Test

Per ogni diritto contestato vengono individuati:

**TITOLARE ↓ NATURA DEL DIRITTO ↓ FONTE GIURIDICA ↓ EVENTUALE
POSSIBILITÀ DI LIMITAZIONE ↓ CONDIZIONI DELLA LIMITAZIONE ↓ AUTORITÀ
COMPETENTE ↓ PROCEDURA NECESSARIA ↓ RIMEDIO DISPONIBILE**

La formula strategica diventa:

Prima di verificare se un'autorità può limitare un diritto, occorre verificare se possiede la competenza per farlo e quali condizioni giuridiche devono essere rispettate.

Articolo 77 — Governance Gap Index — GGI

1. Il SIPSE istituisce l':

INDICE DEL DIVARIO DI GOVERNANCE — GGI

2. L'indice misura la distanza tra:

POTERE ESERCITATO e MANDATO DIMOSTRABILE

3. Non significa automaticamente "illegittimità". Significa: maggiore è la distanza documentata, maggiore è la necessità di controllo giuridico e democratico.
-

TITOLO XVII — STRUMENTI DI VERIFICA E PROVA

Articolo 78 — Doppio test di impatto

Ogni provvedimento dovrebbe superare contemporaneamente:

TEST GIURIDICO:

- a) competenza;
- b) base giuridica;
- c) sussidiarietà;
- d) proporzionalità;
- e) diritti fondamentali;
- f) procedura.

TEST ECONOMICO-SOCIALE:

- a) costo;
- b) beneficio;
- c) occupazione;
- d) imprese;
- e) territorio;
- f) famiglie;
- g) competitività;
- h) sicurezza alimentare;
- i) resilienza.

Se fallisce uno dei due: **ATTIVAZIONE DEL FASCICOLO DI VERIFICA SIPSE.**

Articolo 79 — Sistema di "prova a catena"

Ogni controversia ha una catena:

NORMA ↓ AUTORITÀ ↓ DECISIONE ↓ OBBLIGO ↓ EFFETTO ↓ DANNO ↓ NESSO CAUSALE ↓ RESPONSABILITÀ ↓ RIMEDIO ↓ RIPARAZIONE

Ogni passaggio deve essere accompagnato da documenti verificabili.

Articolo 80 — Matrice del nesso causale

Per evitare che una richiesta di risarcimento venga respinta perché manca il nesso causale, il SIPSE utilizza la:

MATRICE DEL NESSO CAUSALE

MISURA PUBBLICA → CAMBIAMENTO ECONOMICO → EFFETTO SUL SETTORE → EFFETTO SULL'IMPRESA → EFFETTO SUL LAVORATORE → DANNO QUANTIFICABILE → PROVA DOCUMENTALE

Articolo 81 — Regola delle tre prove

Ogni controversia importante deve richiedere almeno tre categorie indipendenti:

- a) **PROVA GIURIDICA** — norma, trattato, sentenza, regolamento;
- b) **PROVA ECONOMICA** — bilanci, prezzi, statistiche, fatture, dati ufficiali;
- c) **PROVA CAUSALE** — dimostrazione del collegamento tra misura ed effetto.

Quando possibile:

- d) **4^a PROVA — PROVA TERRITORIALE**
 - e) **5^a PROVA — PROVA TEMPORALE**
-

Articolo 82 — Independent Expert Panel — IEP

1. Il SIPSE istituisce il:
PANEL INTERNAZIONALE INDIPENDENTE DI ESPERTI — IEP
 2. Il Panel è composto, secondo le necessità, da:
 - a) giuristi;
 - b) economisti;
 - c) statistici;
 - d) esperti di commercio;
 - e) esperti energetici;
 - f) agronomi;
 - g) esperti industriali;
 - h) esperti di diritti umani;
 - i) revisori.
 3. Il Panel non "decide" la controversia. Produce una **Independent Expert Assessment** che può essere allegata al fascicolo.
-

Articolo 83 — Principio di separazione tra prova e decisione

Il soggetto che raccoglie la prova non deve necessariamente essere il soggetto che decide sulla responsabilità.

Quindi:

SIPSE → documenta

esperti → verificano

autorità competente → giudica

Articolo 84 — International Claim Readiness Score — ICRS

1. Prima di depositare una controversia, il SIPSE calcola l':

INDICE DI PRONTEZZA DELLA PRETESA INTERNAZIONALE — ICRS

2. L'indice si compone di:

Area	Punteggio
Base giuridica	/20
Competenza	/15
Prova	/20
Causalità	/15
Danno	/15
Ricevibilità	/15
Totale	/100

3. Classificazione:

- a) 0–49: non pronto;
 - b) 50–69: preliminare;
 - c) 70–84: pronto;
 - d) 85–100: fascicolo prioritario.
-

TITOLO XVIII — PROCEDURE E STRATEGIE

Articolo 85 — Sistema di "legal escalation"

Il SIPSE adotta una scala procedurale:

LIVELLO 0 — MONITORAGGIO

↓

LIVELLO 1 — RICHIESTA INFORMATIVA

↓

LIVELLO 2 — DIFFIDA / CONTESTAZIONE

↓

LIVELLO 3 — RICORSO INTERNO

↓

LIVELLO 4 — PROCEDURA EUROPEA

↓

LIVELLO 5 — PROCEDURA INTERNAZIONALE

↓

LIVELLO 6 — MEDIAZIONE / ARBITRATO CONSENSUALE

↓

LIVELLO 7 — RICHIESTA DI RIPARAZIONE

Articolo 86 — Strategic Legal War-Gaming

1. Il SIPSE adotta una:

PROCEDURA DI SIMULAZIONE CONTRADDITTORIA

2. Prima di ogni grande iniziativa:

TESI SIPSE contro **TESI AVVERSA** contro **VALUTAZIONE DEL GIUDICE** contro **PROVA DISPONIBILE** contro **PROVA MANCANTE**

3. Il risultato finale è una:

ADVERSARIAL LEGAL REVIEW che individua preventivamente i punti deboli.

Articolo 87 — Sistema di priorità

Il SIPSE adotta la seguente gerarchia di priorità:

PRIORITÀ P1 — diritti fondamentali;

PRIORITÀ P2 — danno grave e irreversibile;

PRIORITÀ P3 — danno economico sistemico;

PRIORITÀ P4 — questioni regolatorie;

PRIORITÀ P5 — questioni individuali.

Articolo 88 — Principio di reversibilità

Per ogni misura, il SIPSE valuta:

R1 — completamente reversibile;

R2 — parzialmente reversibile;

R3 — difficile da invertire;

R4 — praticamente irreversibile.

Più alta è l'irreversibilità, maggiore diventa l'importanza della valutazione preventiva.

Articolo 89 — Principio di legittimità dinamica

La domanda non è soltanto:

"Chi ha il potere?"

ma:

"Il potere continua a essere esercitato entro i limiti del mandato?"

Quindi:

MANDATO → ESERCIZIO → CONTROLLO → RINNOVAZIONE → RESPONSABILITÀ

Articolo 90 — Osservatorio per la Sovranità Economica — OSE

1. Il SIPSE istituisce l':

OSSERVATORIO SIPSE PER LA SOVRANITÀ ECONOMICA — OSE

2. L'Osservatorio comprende cinque divisioni:

- a) Unità Giuridica;
- b) Unità Econometrica;
- c) Unità Predittiva AI;
- d) Unità Documentale;
- e) Unità di Riparazione e Controversie.

3. Produzione mensile: **SIPSE INTERNATIONAL SOVEREIGNTY REPORT**
-

TITOLO XIX — PRINCIPI DOTTRINALI FINALI

Articolo 91 — Dottrina della legittimazione continuativa

La legittimazione democratica dell'esercizio del potere pubblico deve essere continuamente verificabile attraverso Costituzione, legge, responsabilità, trasparenza, controllo parlamentare, controllo giudiziario e, quando previsto dall'ordinamento, strumenti di democrazia diretta.

La legittimazione non viene quindi concepita come immunità permanente dall'esercizio del controllo.

Articolo 92 — Dottrina del mandato originario e derivato

Il popolo è titolare dei diritti che l'ordinamento riconosce alla persona e, nelle forme riconosciute dal diritto internazionale, ai popoli e alle comunità. Le istituzioni pubbliche esercitano funzioni derivate e delimitate. Quando un'istituzione oltrepassa le competenze che le sono attribuite, la validità e gli effetti dell'atto devono poter essere sottoposti al controllo dell'autorità competente.

Articolo 93 — Principio di non disponibilità arbitraria

Nessun organo rappresentativo può presumere di possedere un potere illimitato di disporre dei diritti fondamentali. Quando il diritto applicabile stabilisca che un determinato diritto, competenza o prerogativa non possa essere validamente ceduto o limitato senza una specifica procedura, tale procedura deve essere rispettata.

Articolo 94 — Principio di democrazia diretta qualificata

Quando una questione rientri nelle materie per le quali la Costituzione o la legge prevedano referendum o altra forma di democrazia diretta:

- a) la procedura deve essere attivata secondo le norme applicabili;
 - b) l'elettore deve ricevere informazioni adeguate;
 - c) il voto deve essere libero;
 - d) il procedimento deve essere trasparente;
 - e) il risultato deve essere determinato secondo le regole vigenti.
-

Articolo 95 — Principio di separazione dei tre piani

Il SIPSE mantiene distinte:

PIANO POLITICO — autodeterminazione e volontà popolare;

PIANO GIURIDICO — diritti, competenze, obblighi, responsabilità e rimedi;

PIANO ECONOMICO — danno, contro-credito, compensazione e rigenerazione.

TITOLO XX — RICHIESTE FORMALI E DISPOSITIVO

Articolo 96 — Richieste formali alle istituzioni destinatarie

Il SIPSE **CHIEDE FORMALMENTE**:

1. L'apertura di un procedimento istituzionale di esame della presente Istanza;
2. L'individuazione della base giuridica delle misure contestate;

3. La verifica della competenza dell'autorità che ha adottato ciascuna misura;
 4. La verifica del rispetto del principio di attribuzione;
 5. La verifica della sussidiarietà;
 6. La verifica della proporzionalità;
 7. La valutazione degli effetti territoriali e multisettoriali;
 8. La verifica del rispetto dei diritti fondamentali;
 9. La verifica delle procedure di consultazione e partecipazione;
 10. L'accesso ai dati e agli studi di impatto disponibili;
 11. L'apertura di un tavolo istituzionale di confronto;
 12. L'adozione, ove giuridicamente possibile, di misure preventive;
 13. La valutazione dei danni documentati secondo la metodologia e le quantificazioni esposte nella presente Istanza, con particolare riferimento alla somma di **€ 55.000 pro capite** quale indennizzo forfettario per ogni persona fisica aderente, da modulare in base alla documentazione individuale;
 14. L'attivazione degli strumenti di riparazione eventualmente disponibili, inclusa la costituzione del **Fondo Europeo di Riparazione del Danno Economico e Sociale (FERDES)** ;
 15. L'emissione di **Titoli di Credito Risarcitorio (TCR)** in favore dei cittadini e delle imprese danneggiate;
 16. L'individuazione di garanzie di non ripetizione qualora venga accertata una violazione.
-

Articolo 97 — Messa in mora e riserva dei diritti

1. La presente Istanza costituisce:
NOTIFICA FORMALE → CONTESTAZIONE → RISERVA DEI DIRITTI → RICHIESTA DI ACCERTAMENTO → RICHIESTA DI PREVENZIONE → RICHIESTA DI RIPARAZIONE
2. La presentazione della presente Istanza non costituisce:
 - a) rinuncia;
 - b) acquiescenza;
 - c) riconoscimento della legittimità delle misure contestate;
 - d) riconoscimento di competenze non dimostrate;
 - e) rinuncia a futuri rimedi.
3. Il mancato riscontro non sarà interpretato unilateralmente come:
 - a) riconoscimento del debito;
 - b) accettazione della responsabilità;
 - c) ammissione dell'illegittimità;
 - d) consenso alla competenza del SIPSE.

Esso sarà invece registrato quale mancato riscontro alla richiesta istituzionale, lasciando impregiudicati gli effetti giuridici eventualmente previsti dall'ordinamento applicabile.

Articolo 98 — Fascicolo internazionale della controversia

Il SIPSE istituisce un fascicolo permanente comprendente:

PARTE A — Identificazione della misura

PARTE B — Base giuridica

PARTE C — Autorità responsabile

PARTE D — Diritti coinvolti

PARTE E — Impatto economico

PARTE F — Impatto sociale

PARTE G — Impatto territoriale

PARTE H — Prove

PARTE I — Analisi predittiva

PARTE J — Notificazioni

PARTE K — Risposte istituzionali

PARTE L — Procedure giudiziarie

PARTE M — Quantificazione del danno

PARTE N — Richiesta di riparazione

PARTE O — Monitoraggio della non ripetizione

Articolo 99 — SIPSE International Strategic Dossier — ISD

Il fascicolo standard è strutturato in 20 moduli:

Modulo	Contenuto
01	Titolarità del diritto
02	Catena del mandato
03	Competenza dell'autorità
04	Base giuridica
05	Democratic Consent Verification
06	Subsidiarity Test
07	Proportionality Test
08	Fundamental Rights Test
09	Impact Assessment
10	Predictive Risk Assessment
11	Causal Matrix
12	Damage Assessment

13	Evidence Registry
14	Institutional Response
15	Legal Remedy Map
16	Reparation Claim
17	Counter-Credit Ledger
18	Independent Expert Assessment
19	International Procedure
20	Final Outcome

Articolo 100 — Clausole di compatibilità e non appropriazione

1. La presente Istanza deve essere interpretata conformemente:
 - a) alla Carta delle Nazioni Unite;
 - b) al diritto internazionale consuetudinario;
 - c) ai trattati applicabili;
 - d) ai Patti internazionali sui diritti umani;
 - e) alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
 - f) al diritto dell'Unione Europea;
 - g) ai principi generali del diritto;
 - h) alle norme imperative di diritto internazionale generale;
 - i) alle decisioni e alla giurisprudenza degli organi competenti, nei limiti della loro forza giuridica.
2. Nessuna disposizione della presente Istanza deve essere interpretata come attribuzione unilaterale al SIPSE di:
 - a) sovranità statale;
 - b) giurisdizione internazionale;
 - c) potere legislativo;
 - d) potere giudiziario universale;
 - e) potere di annullamento di atti altrui;
 - f) potere di imporre unilateralmente compensazioni.

Le pretese saranno sottoposte agli organi competenti secondo il diritto applicabile.

Articolo 101 — Clausola di riserva generale

Il SIPSE conserva integralmente ogni diritto, pretesa, eccezione, azione, rimedio e procedura che possa essere esercitato secondo il diritto:

- a) internazionale;

- b) europeo;
- c) costituzionale;
- d) amministrativo;
- e) civile;
- f) commerciale;
- g) arbitrale.

La presente Istanza non costituisce rinuncia a nessuno di essi.

TITOLO XXI — DICHIARAZIONI FINALI

Articolo 102 — Formula finale di notificazione internazionale

Con la presente, il Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica — SIPSE:

NOTIFICA alle istituzioni destinatarie le questioni e le contestazioni sopra indicate;

RICHIEDE la verifica della competenza, della base giuridica, della sussidiarietà, della proporzionalità e della compatibilità con i diritti fondamentali;

INVITA all'apertura di un confronto istituzionale effettivo;

RICHIEDE l'adozione delle misure preventive giuridicamente disponibili;

RICHIEDE la documentazione e quantificazione degli eventuali danni secondo la metodologia SIPSE;

RICHIEDE la riparazione integrale quando ne siano accertati i presupposti, con specifico riguardo all'indennizzo forfettario di **€ 55.000 (cinquantacinquemila euro) pro capite** per ogni persona fisica che abbia aderito alla presente Istanza e depositato la propria documentazione presso il RICD;

RICHIEDE l'emissione di **Titoli di Credito Risarcitorio (TCR)** in favore dei cittadini e delle imprese danneggiate;

RICHIEDE l'attuazione del **Protocollo di Autarchia Sistemica (PAEAT)** per garantire la resilienza dei territori;

RISERVA ogni ulteriore diritto, azione e rimedio;

DICHIARA che il mancato riscontro non sarà unilateralmente qualificato come ammissione di responsabilità, ma sarà conservato nel fascicolo quale elemento della cronologia istituzionale della controversia.

Articolo 103 — Dichiarazione solenne

Il SIPSE afferma quale principio fondamentale della propria azione:

IL POTERE PUBBLICO È FUNZIONE, NON PROPRIETÀ.

LA RAPPRESENTANZA È MANDATO, NON CESSIONE AUTOMATICA DELLA TITOLARITÀ DEI DIRITTI.

LA COMPETENZA È ATTRIBUITA E LIMITATA.

LA SOVRANITÀ POPOLARE DEVE ESSERE ESERCITATA SECONDO LE PROCEDURE DEMOCRATICHE PREVISTE DALL'ORDINAMENTO.

I DIRITTI FONDAMENTALI DEVONO ESSERE PROTETTI CONTRO L'ARBITRIO DI QUALSIASI POTERE.

L'ECESSO DI POTERE DEVE POTER ESSERE SOTTOPOSTO A CONTROLLO.

IL DANNO GIURIDICAMENTE ACCERTATO DEVE POTER CONDURRE AL RIMEDIO PREVISTO DAL DIRITTO.

L'AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI DEVE ESSERE PERSEGUITA ATTRAVERSO STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE, LEGALITÀ, TRASPARENZA, RESPONSABILITÀ, COOPERAZIONE E GIUSTIZIA.

Articolo 104 — Dispositivo

PER QUESTI MOTIVI

Il Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica — SIPSE, attraverso il Segretariato Generale, la Cancelleria Digitale e il Comitato di Rappresentanza,

DEPOSITA, NOTIFICA E SOTTOPONE

la presente **ISTANZA INTERNAZIONALE STRATEGICA, PREDITTIVA E OPERATIVA PER L'AUTODETERMINAZIONE, LA SOVRANITÀ ECONOMICA, IL CONTROLLO DEL MANDATO DERIVATO, IL CONTRO-CREDITO E LA RIPARAZIONE INTEGRALE DEI DANNI,**

affinché ciascuna autorità competente possa procedere, secondo le proprie attribuzioni, alla verifica delle questioni sollevate e all'adozione degli eventuali provvedimenti previsti dal diritto applicabile, ivi inclusa la valutazione della richiesta di indennizzo quantificata nella presente Istanza, l'emissione di Titoli di Credito Risarcitorio (TCR) e l'implementazione del Protocollo di Autarchia Sistemica (PAEAT).

LUOGO E DATA

Venezia / Ginevra, 2026

PER IL SISTEMA DELLE ISTITUZIONI DEI POPOLI PER LA SOVRANITÀ ECONOMICA — SIPSE

Il Segretariato Generale

Firma: _____

La Cancelleria Digitale

Firma: _____

Il Comitato di Rappresentanza

Firma: _____

Protocollo internazionale SIPSE: _____

Numero di registrazione: _____

Data di deposito: _____

Impronta digitale del documento / Hash: _____

Registro digitale di conservazione: _____

1. Le somme eventualmente riconosciute a titolo di risarcimento saranno versate nel **conto della Tesoreria del SIPSE**, accessibile tramite il sito ufficiale <https://sipsesovereign.org/>, per essere destinate alla riparazione dei danni subiti dai Popoli d'Europa e dal **Popolo Veneto**, alla ricostituzione del tessuto produttivo e sociale, e alla promozione di strumenti di emancipazione economica sovrana quali il **Zecchino Veneto** e i **V-Bond**.
-

Redatto e adottato in nome dei Popoli d'Europa e del **Popolo Veneto**.

Sede di riferimento:

Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica (SIPSE)
<https://sipsesovereign.org/>

In coordinamento con:

Comitato di Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)
Reti istituzionali dei Popoli d'Europa
Rappresentanze del Popolo Veneto

Notificato a:

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo • Corte di Giustizia dell'Unione Europea • Corte Penale Internazionale • OCSE – Punto di Contatto Nazionale • Segretario Generale delle Nazioni Unite • Commissione Europea • Banca Centrale Europea • Parlamento Europeo • Comitato ONU per i Diritti Economici, Sociali e Culturali • Comitato Europeo dei Diritti Sociali • Mediatore Europeo • Autorità nazionali, europee e internazionali competenti

DEPOSITO CONGIUNTO E NOTARIZZAZIONE SU BLOCKCHAIN

ATTO N. 2026/09-IPE

OGGETTO: Istanza internazionale dei Popoli d'Europa e del Popolo Veneto del SIPSE – Atto di Autorità, Protezione dei Diritti Inalienabili e Affermazione della Sovranità Economica contro le Coercizioni Sistemiche della Banca Centrale Europea.

DATA: [/]

ORA: []

LUOGO: [_____]

DEPOSITANTE: [Nome e Cognome / Ente / Rappresentanza]

QUALITÀ: [Rappresentante legale / Portatore dell'istanza / Delegato del SIPSE / Delegato del Popolo Veneto]

DOCUMENTO DEPOSITATO: Atto n. 2026/09-IPE, composto da [] *pagine, più allegati n. []*.

FORMATO: [originale digitale PDF / originale cartaceo / copia conforme / duplice originale]

HASH SHA-256 DEL DOCUMENTO: []

HASH SHA-256 DEGLI ALLEGATI: []

SEZIONE A – DEPOSITO PRESSO LA CANCELLERIA DELL'ORGANIZZAZIONE SUI GENERIS SIPSE

Il/La sottoscritto/a [Nome e Cognome], in qualità di [qualità], deposita presso la Cancelleria dell'Organizzazione sui generis **SIPSE – Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica**, con sede in [indirizzo], il documento sopra indicato, in [originale / copia conforme / duplice originale], chiedendone la registrazione al **Protocollo Generale del SIPSE** e il deposito permanente agli atti.

Registro di Protocollo SIPSE:

N. [] / 2026

Categoria: [Atti di Sovranità e Tutela dei Diritti Inalienabili]

Data di registrazione: []

Ora di registrazione: []

Hash SHA-256 registrato: [_____]

Hash blockchain associato: [_____]

Attestazione del Cancelliere SIPSE:

Il sottoscritto Cancelliere attesta che il documento è stato ricevuto, protocollato e depositato negli archivi del SIPSE in data [], **al n. []/2026**, unitamente alla notarizzazione su blockchain di cui alla Sezione C.

Timbro e firma: _____

SEZIONE B – DEPOSITO PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI

Il/La sottoscritto/a [Nome e Cognome], in qualità di [qualità], deposita presso la Cancelleria della **Corte Internazionale di Autodeterminazione dei Popoli**, con sede in [indirizzo], il medesimo Atto n. 2026/09-IPE, chiedendone l'iscrizione al **Registro dei Depositi di Istanze Collettive e dei Ricorsi dei Popoli** e la notifica ai soggetti destinatari indicati nell'Atto stesso.

Registro di Deposito della Corte:

N. [] / 2026

Categoria: [Istanza Collettiva dei Popoli – Tutela dei Diritti Inalienabili e della Sovranità Economica]

Data di deposito: []

Ora di deposito: []

Hash SHA-256 registrato: [_____]

Hash blockchain associato: [_____]

Attestazione del Cancelliere della Corte:

Il sottoscritto Cancelliere attesta che il documento è stato ricevuto, iscritto al Registro dei Depositi e acquisito agli atti della Corte in data [], *al n.* []/2026, unitamente alla notarizzazione su blockchain di cui alla Sezione C.

Timbro e firma: _____

SEZIONE C – NOTARIZZAZIONE SU BLOCKCHAIN

Il documento oggetto del presente deposito è stato sottoposto a **notarizzazione su blockchain** mediante ancoraggio crittografico e marcatura temporale, al fine di garantirne l'esistenza, l'integrità, l'immutabilità e la verificabilità pubblica.

Dati della notarizzazione blockchain:

- **File notarizzato:** Atto n. 2026/09-IPE
- **Formato file:** [PDF / TXT / DOCX / altro]
- **Dimensione file:** [____] bytes
- **Algoritmo di hash:** SHA-256
- **Hash SHA-256 del file:** [_____]
- **Hash SHA-256 degli allegati:** [_____]
- **Timestamp UTC:** [_____]
- **Blockchain utilizzata:** [Ethereum / Polygon / Bitcoin / Arweave / altra]
- **Rete:** [mainnet / testnet]
- **Transazione hash / TXID:** [_____]
- **Numero del blocco:** [_____]
- **Smart contract / notary contract:** [_____]
- **Standard:** [ERC-721 / ERC-1155 / OP_RETURN / altro]
- **IPFS CID:** [_____]
- **Wallet address del depositante:** [_____]
- **Explorer di verifica:** [https://_____]
- **QR code di verifica:** [allegato / generato]
- **Notaio / perito blockchain:** [Nome e Cognome / Ente]
- **Firma digitale del notaio / perito:** [_____]

Attestazione di notarizzazione blockchain:

Si attesta che il documento sopra descritto è stato ancorato alla blockchain indicata in data [] *alle ore* [] UTC, con il TXID sopra riportato. La notarizzazione su blockchain certifica l'esistenza del documento a quella data e ora e la corrispondenza tra il file depositato e l'hash registrato. Qualsiasi modifica successiva al file comporterebbe un hash diverso e renderebbe impossibile la verifica di corrispondenza.

Clausola di salvaguardia:

La notarizzazione su blockchain costituisce prova tecnologica di esistenza e integrità del documento, nonché strumento di pubblicità e trasparenza. Essa non sostituisce, ove richiesta dalla legge, la notarizzazione tradizionale o l'autenticazione da parte di pubblico ufficiale, ma integra e rafforza il deposito presso la Cancelleria

del SIPSE e presso la Cancelleria della Corte Internazionale di Autodeterminazione dei Popoli.

SEZIONE D – DICHIARAZIONE FINALE DI DOPPIO DEPOSITO E NOTARIZZAZIONE BLOCKCHAIN

Il presente Atto è depositato in duplice originale presso:

1. la Cancelleria dell'Organizzazione sui generis **SIPSE**;
2. la Cancelleria della **Corte Internazionale di Autodeterminazione dei Popoli**.

Il medesimo Atto è inoltre **notarizzato su blockchain** ai sensi della Sezione C, con registrazione del relativo hash SHA-256, del timestamp UTC, del TXID e degli altri dati di verifica.

Il doppio deposito e la notarizzazione su blockchain sono effettuati ai fini di pubblicità, certezza, conservazione, notifica, verificabilità e opponibilità *erga omnes*, senza pregiudizio per ogni ulteriore azione dinanzi alle giurisdizioni nazionali, europee e internazionali competenti.

Luogo e data: [_____]

Firma del Depositante: _____

Timbro SIPSE: _____

Timbro Corte Internazionale di Autodeterminazione dei Popoli: _____

Attestazione blockchain / TXID: _____

E-Mail: ambasciatore.sv@statovenetoinautodeterminazione.org

E-Mail: procuragenerale@statovenetoinautodeterminazione.org

E-Mail: comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

E-Mail: statovenetoinautodeterminazione@pec.it

E-Mail: confederazionestatiunitideuropa@pec.it

Sito Istituzionale: <https://sipsesovereign.org/>

Sito Istituzionale: <https://statovenetoinautodeterminazione.org/>

Sito Istituzionale: <https://comitatoliberazionenazionaleitaliano.org/>

E-Mail: cancelleria@statovenetoinautodeterminazione.org

E-Mail: ufficioprotocollo@statovenetoinautodeterminazione.org

E-Mail: segreteria generale@statovenetoinautodeterminazione.org

E-Mail: corteinternazionaleaut.popoli@statovenetoinautodeterminazione.org



For the General Assembly of SIPSE



Franco Paluan

*Head of the Savi – Venetian State in Self-Determination
Responsible for the legal and technical functions of SIPSE*



Alan P...

His Excellency Paolo Albertin

President of the Self-Determined Italian People

Special Representative of the Peoples of Europe adhering to SIPSE

ALLEGATI

ALLEGATO I — CORPUS NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il SIPSE fonda la presente Istanza, per quanto pertinente, sul seguente corpus normativo:

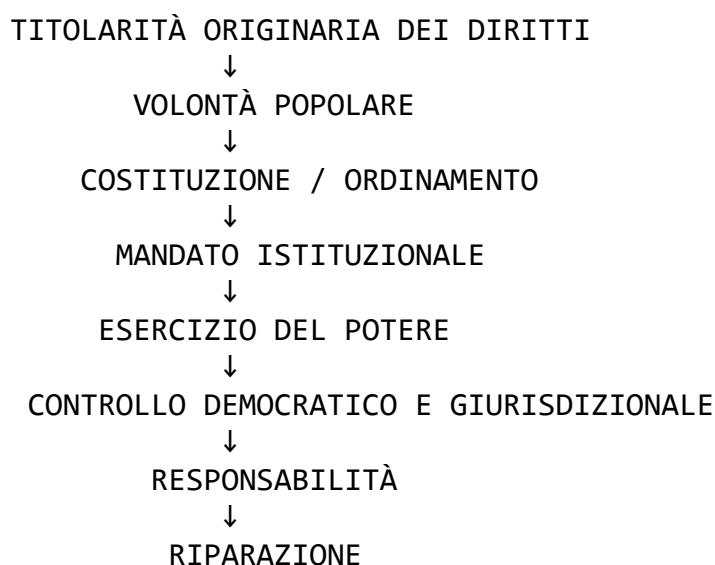
Fonte	Disposizioni
Carta delle Nazioni Unite	Art. 1, par. 2; Art. 2, par. 1; Art. 55 e 56
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo	Art. 1, 17, 21, 22, 23
Patto internazionale sui diritti civili e politici	Art. 1, 2, 26
Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali	Art. 1, 6, 7, 11
Dichiarazione ONU sui diritti dei popoli indigeni	Art. 3, 19, 20-32
Convenzione europea dei diritti dell'uomo	Art. 6, 8, 11, 13, 14; Prot. 1, Art. 1
Trattato sull'Unione Europea	Art. 2, 4, 5, 6
Protocollo n. 2 TUE/TFUE	Sussidiarietà e proporzionalità
Carta dei diritti fondamentali UE	Art. 1, 15, 16, 17, 20, 21, 41, 47
Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati	Art. 26-27, 31-33

ARSIWA	Art. 1, 2, 28-37, 40-41
--------	-------------------------

ALLEGATO II — PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA DOTTRINA SIPSE

Formula sintetica

text



Principio conclusivo

L'istituzione è legittima nell'esercizio del potere nella misura in cui opera entro la competenza che l'ordinamento le attribuisce, rispetta i diritti fondamentali e osserva le procedure democratiche e giuridiche applicabili.

Quando l'autorità eccede tali limiti, la questione non viene risolta mediante una dichiarazione unilaterale, ma attraverso il controllo costituzionale, giudiziario, amministrativo o internazionale competente.

ALLEGATO III — FORMULA OPERATIVA UNIVERSALE SIPSE

Procedura standard per l'analisi di ogni controversia

1. IDENTIFICARE IL DIRITTO
 - Quale diritto fondamentale è coinvolto?
 - Quale norma lo riconosce?
2. IDENTIFICARE IL TITOLARE
 - Chi è il titolare del diritto?
 - Persona, comunità, popolo?
3. IDENTIFICARE L'AUTORITÀ
 - Quale autorità ha adottato la misura?
 - È un'autorità statale, europea, internazionale?

4. IDENTIFICARE LA COMPETENZA
 - Quale norma attribuisce la competenza?
 - Qual è il limite di tale competenza?
5. IDENTIFICARE LA BASE GIURIDICA
 - Qual è la base giuridica della misura?
 - È sufficiente e appropriata?
6. VERIFICARE IL MANDATO
 - La misura rientra nel mandato dell'autorità?
 - Vi è stato un eccesso di competenza?
7. VERIFICARE LA PROCEDURA DEMOCRATICA
 - Quale procedura era richiesta?
 - È stata rispettata?
8. VERIFICARE SUSSIDIARIETÀ
 - L'intervento superiore era necessario?
 - Gli Stati membri potevano agire sufficientemente?
9. VERIFICARE PROPORZIONALITÀ
 - La misura è adeguata allo scopo?
 - È necessaria o esistono alternative meno invasive?
 - È proporzionata in senso stretto?
10. MISURARE L'IMPATTO
 - Qual è l'impatto economico?
 - Qual è l'impatto sociale?
 - Qual è l'impatto territoriale?
11. DOCUMENTARE IL DANNO
 - Quale danno è stato prodotto?
 - Quali prove esistono?
12. NOTIFICARE
 - La contestazione è stata notificata all'autorità?
13. PREVENIRE
 - Era possibile prevenire il danno?
 - Quali misure preventive potevano essere adottate?
14. ACCERTARE
 - Vi è stata una violazione di un obbligo giuridico?
 - Quale autorità competente deve accertarlo?
15. RIPARARE
 - Quale rimedio è disponibile?
 - Quale riparazione è richiesta?
16. GARANTIRE LA NON RIPETIZIONE
 - Quali garanzie devono essere richieste?
17. MONITORARE PERMANENTEMENTE
 - Il monitoraggio è continuo e sistematico?

ALLEGATO IV — QUANTIFICAZIONE ANALITICA DEI DANNI E INDENNIZZO RICHIESTO

1. Metodologia generale

La quantificazione si basa su:

- a) Dati macroeconomici provenienti da fonti ufficiali (UE, Eurostat, Banca Mondiale, FMI) e studi indipendenti;
- b) Analisi settoriali condotte da associazioni di categoria e think tank;
- c) Documentazione individuale depositata presso il RICD;
- d) Modelli predittivi e simulazioni di scenario del SIPSE;
- e) Principio del danno evitabile — quantificazione di quanto danno poteva essere prevenuto.

2. Danni macroeconomici totali stimati (2020-2030)

Categoria di danno	Descrizione	Stima (€ miliardi)
Green Deal e transizione energetica	Costi di investimento, aumento prezzi energia, perdita di competitività	12.850
CBAM e carbon pricing	Costi aggiuntivi per settori esposti, perdita di quote di mercato	500
Oneri regolatori e burocratici	Costi di compliance, oneri amministrativi, rallentamento produttivo	1.760
Perdite settoriali	Agricoltura, industria, chimica, manifattura	1.200
TOTALE STIMATO		16.310

3. Scomposizione per settore

Settore	Danno stimato (€ miliardi)	Fonte principale
Agricoltura	250	Copa Cogeca, USDA
Energia	450	Stime indipendenti
Industria	600	CEFIC, ITIF

manifatturiera		
Chimica	200	CEFIC
Commercio e servizi	150	Stime SIPSE
PMI e artigianato	100	Stime SIPSE
Famiglie e consumatori	500	Stime SIPSE
Altro	60	—

4. Quantificazione pro capite

Parametro	Valore
Danno totale stimato	€ 16.310 miliardi
Popolazione UE (27 Stati)	450 milioni
Popolazione attiva/danneggiata	300 milioni
Indennizzo forfettario pro capite	€ 55.000
Indennizzo complessivo richiesto	€ 16.500 miliardi

5. Formula di quantificazione individuale

DANNO TOTALE = DD + DI + LC + CA + DO + DT + CF + DNP

Componente	Descrizione	Modalità di calcolo
DD	Danno diretto	Perdita di reddito, diminuzione fatturato
DI	Danno indiretto	Effetti a cascata su fornitori e clienti
LC	Lucro cessante	Mancato guadagno rispetto a scenario controfattuale
CA	Costi di adeguamento	Investimenti forzati, costi di compliance
DO	Danno	Perdita di

	occupazionale	lavoro, riduzione orario
DT	Danno territoriale	Effetti sulla comunità locale
CF	Costi futuri attualizzati	Proiezione su 10 anni
DNP	Danno non patrimoniale	Sofferenza, perdita di qualità della vita

6. Modalità di partecipazione

Ogni persona fisica che intenda aderire alla richiesta di indennizzo dovrà:

- Depositare la propria documentazione presso il Registro Internazionale del Contro-Credito e del Danno — RICD;
- Sottoscrivere l'istanza individuale di adesione alla richiesta collettiva;
- Versare la quota di partecipazione al Fondo di Rigenerazione Economica Multisettoriale — FREP (1% dell'indennizzo richiesto = € 550 a persona) per le spese di gestione e rappresentanza.

7. Rimedi eventuali

- Accertamento giurisdizionale — attraverso le vie giudiziarie nazionali, europee o internazionali;
- Costituzione del FERDES — Fondo Europeo di Riparazione del Danno Economico e Sociale;
- Garanzie di non ripetizione — impegni istituzionali a non reiterare le violazioni;
- Revisione delle politiche — modifica o sospensione delle misure illegittime;
- Restituzione — ripristino della situazione precedente al danno;
- Emissione di TCR — Titoli di Credito Risarcitorio.

ALLEGATO V — TITOLI DI CREDITO RISARCITORIO — TCR

1. Definizione e Natura

Il Token di Credito Risarcitorio (TCR) è un titolo digitale certificato emesso dal SIPSE a fronte di un danno o di un'espropriazione indiretta subita dai cittadini e dalle imprese a causa di normative UE.

2. Rapporto di Valore e Parità

- **1 TCR = 1 Unità di Conto P-ISO** (Zecchino Veneto — ZEC o Lira Italiana Sovrana — LIS)
 - Il valore di riferimento storico e ancillare è ancorato all'oro e alle valute forti storiche del territorio.
 - **1 TCR deve essere fiscalmente equivalente a 1 Euro** del valore originale che si intende risarcire.
-

3. Caratteristiche Tecniche

Caratteristica	Specifica
Standard	ERC-20 / equivalente su blockchain SIPSE
Impronta crittografica	SHA-256
Tracciabilità	Blockchain pubblica/privata
Emittente	SIPSE — Cancelleria Digitale
Garanzia	Titolo di credito esecutivo
Utilizzo	Pagamento di tasse, imposte, contributi, acquisto di beni e servizi

4. Procedura di Emissione

1. Depositare la documentazione presso il RICD;
 2. Quantificare il danno secondo la formula SIPSE;
 3. Ricevere il TCR in proporzione al danno accertato;
 4. Utilizzare il TCR nel circuito economico SIPSE;
 5. Richiedere la conversione in valuta legale secondo i protocolli stabiliti.
-

ALLEGATO VI — METODO DOCUMENTALE E ARCHITETTURA SUPERIORE

1. Matrice Strategica del Mandato — MSM

Registro della Catena di Legittimazione, con una scheda obbligatoria per ogni decisione contestata:

**POPOLO → COSTITUZIONE → TRATTATO → COMPETENZA → ORGANO →
PROCEDURA → ATTO → IMPATTO → RIMEDIO**

Per ogni provvedimento si determina:

Elemento	Domanda
Chi ha deciso?	Identificazione dell'autorità
Quale norma gli attribuisce il potere?	Base giuridica
Quale limite possiede?	Estensione della competenza
Quale procedura democratica era prevista?	Consultazioni, referendum, partecipazione
Quali diritti vengono incisi?	Diritti fondamentali coinvolti
Quale territorio viene interessato?	Dimensione regionale e locale
Quale danno è prodotto?	Quantificazione del danno
Quale rimedio è disponibile?	Strumenti di riparazione

2. Registro Internazionale delle Pretese — RIP

Sistema di registrazione con posizione individuale per ogni caso.

Esempio: **RIP-IT-VEN-2026-000001**

Contenente:

Campo	Dato
Soggetto interessato	Nome, cognome, codice fiscale
Settore	Agricoltura, industria, commercio, ecc.
Norma contestata	Regolamento/direttiva specifica
Autorità	Commissione Europea, Stato membro, ecc.
Periodo	Inizio e fine del danno
Danno	Descrizione e quantificazione
Prove	Elenco dei documenti depositati
Valore economico	Importo richiesto
TCR emessi	Numero e valore dei token assegnati
Procedimento	Stato della controversia
Risposta ricevuta	Dalla controparte

Stato della controversia	Aperta, in istruttoria, chiusa
--------------------------	--------------------------------

3. Modello Predittivo di Rischio — International Sovereign Economic Risk Index — ISERI

Formula multidimensionale: $R = C \times P \times E \times I$

Variabile	Descrizione
C	Probabilità di conflitto giuridico
P	Probabilità di danno
E	Esposizione economica
I	Irreversibilità dell'impatto

Classificazione:

Punteggio	Stato
0–20	Ordinario
21–40	Attenzione
41–60	Rischio
61–80	Rischio elevato
81–100	Rischio sistemico

4. Sistema di "Red Team" Giuridico

Prima di depositare una controversia, il SIPSE crea una squadra incaricata di attaccare la propria stessa tesi:

- "Qual è il punto più debole della nostra posizione?"
- "Quale norma potrebbe essere invocata contro di noi?"
- "Quale giudice potrebbe dichiararsi incompetente?"
- "Quale requisito di ricevibilità manca?"
- "Quale prova manca?"
- "Quale controargomentazione avrebbe l'UE?"

Solo dopo questa verifica il dossier viene classificato come:

- **READY FOR PROCEDURE**
- oppure **NOT READY — EVIDENCE REQUIRED**

5. Regola d'oro: separare tre piani

Il SIPSE mantiene rigorosamente distinte:

Piano	Contenuto
PIANO POLITICO	Autodeterminazione e volontà popolare

PIANO GIURIDICO	Diritti, competenze, obblighi, responsabilità e rimedi
PIANO ECONOMICO	Danno, contro-credito, compensazione e rigenerazione

6. SIPSE International Claim File — SICF

Fascicolo standard in 20 moduli:

Modulo	Contenuto
01	Identificazione del popolo/comunità
02	Identificazione del diritto
03	Identificazione dell'autorità
04	Catena del mandato
05	Base giuridica
06	Test di competenza
07	Test di sussidiarietà
08	Test di proporzionalità
09	Test diritti fondamentali
10	Test democratico
11	Impact Assessment
12	Analisi predittiva
13	Prova del danno
14	Nesso causale
15	Quantificazione
16	Notificazione
17	Risposta dell'autorità
18	Rimedi disponibili
19	Domanda di riparazione
20	Stato della controversia

MODULO INDIVIDUALE DI RICHIESTA DI INDENNIZZO

SISTEMA DELLE ISTITUZIONI DEI POPOLI PER LA SOVRANITÀ ECONOMICA — SIPSE

REGISTRO INTERNAZIONALE DEL CONTRO-CREDITO E DEL DANNO — RICD

DOMANDA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE ALL'ISTANZA COLLETTIVA

E RICHIESTA DI INDENNIZZO FORFETTARIO EX ART. 27 DELL'ATTO GENERALE

SEZIONE 1 — DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE

Campo	Dati
Cognome	_____
Nome	_____
Data di nascita	//_____
Luogo di nascita	_____
Codice fiscale / NIF / equivalente	_____
Nazionalità	_____
Residenza (indirizzo completo)	_____
CAP	_____
Città	_____
Provincia/Regione	_____
Stato	_____
Telefono	_____
Email	_____
Indirizzo PEC (se disponibile)	_____

SEZIONE 2 — QUALITÀ DEL RICHIEDENTE

(barrare le caselle applicabili)

- ☐

Persona fisica – cittadino/a dell'Unione Europea

- ☐

Lavoratore/lavoratrice dipendente (specificare settore): _____

- ☐

Lavoratore/lavoratrice autonomo/a (specificare attività): _____

- ☐

Imprenditore/Imprenditrice (specificare settore): _____

- ☐

Agricoltore/Agricoltrice (specificare produzione): _____

- ☐

Artigiano/Artigiana (specificare mestiere): _____

- ☐

- ☐ Commerciante (specificare attività): _____
 - ☐ Professionista (specificare professione): _____
 - ☐ Pensionato/a (specificare ex attività): _____
 - ☐ Studente/Studentessa (specificare corso): _____
 - ☐ Disoccupato/a (specificare ultima attività): _____
 - ☐ Altro (specificare): _____
-

SEZIONE 3 — DICHIARAZIONE DI ADESIONE

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi del diritto applicabile,

DICHIARA

1. Di aver preso visione dell'**Atto Generale di Notificazione Internazionale** depositato dal SIPSE in data _____ (prot. n. _____);
 2. Di **aderire formalmente** all'Istanza Internazionale Strategica e Predittiva promossa dal SIPSE per l'autodeterminazione, la sovranità economica, il controllo del mandato derivato, il contro-credito e la riparazione integrale dei danni;
 3. Di **riconoscere** il SIPSE quale organismo di rappresentanza e documentazione delle proprie pretese, nei limiti e secondo le modalità previste dall'Atto Generale;
 4. Di **richiedere** l'indennizzo forfettario di cui all'Art. 27 dell'Atto Generale, pari a **€ 55.000,00 (cinquantacinquemila euro)**, quale riparazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa delle politiche europee contestate (Green Deal, CBAM, oneri regolatori, transizione energetica, ecc.);
 5. Di **accettare** che l'importo sopra indicato costituisce una base forfettaria, suscettibile di modulazione in funzione della documentazione prodotta e degli eventuali accertamenti delle autorità competenti;
 6. Di **impegnarsi** a depositare, entro il termine indicato dal SIPSE, la documentazione probatoria a supporto della propria richiesta, secondo quanto previsto dall'Art. 29 dell'Atto Generale;
 7. Di **richiedere** l'emissione di **Titoli di Credito Risarcitorio (TCR)** per l'importo dell'indennizzo riconosciuto.
-

SEZIONE 4 — QUANTIFICAZIONE INDIVIDUALE DEL DANNO

Il/La sottoscritto/a **dichiara di aver subito** i seguenti danni, che di seguito quantifica sommariamente (*indicare valori stimati in euro*):

Categoria di danno	Descrizione sintetica	Importo stimato (€)
Perdita di reddito / diminuzione fatturato	_____	€ _____
Aumento costi energetici	_____	€ _____
Aumento costi di compliance / burocratici	_____	€ _____
Perdita di competitività	_____	€ _____
Investimenti forzati / costi di adattamento	_____	€ _____
Perdita occupazionale / riduzione orario	_____	€ _____
Perdita di valore aziendale / patrimoniale	_____	€ _____
Danni alla salute / qualità della vita	_____	€ _____
Altri danni (specificare)	_____	€ _____
TOTALE DANNO PATRIMONIALE STIMATO		€ _____
DANNO NON PATRIMONIALE STIMATO		€ _____
TOTALE COMPLESSIVO STIMATO		€ _____

SEZIONE 5 — DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

(*barrare i documenti che si intendono produrre*)

Il/La sottoscritto/a **dichiara di depositare**, unitamente al presente modulo, la seguente documentazione:

- ☐

Copia del documento di identità

- ☐

Copia del codice fiscale / NIF

- ☐

Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 5 anni (o periodo diverso: _____)

- ☐

Bilanci / conti economici degli ultimi 5 anni

- ☐

Fatture / scontrini / documenti di spesa

- ☐

Buste paga / certificazioni di reddito

- ☐

Certificazioni di perdita di lavoro

- ☐

Perizie / studi di parte

- ☐

Provvedimenti amministrativi / comunicazioni ricevute

- ☐

Corrispondenza con autorità pubbliche

- ☐

Altro (specificare): _____

- ☐

Ulteriore documentazione prodotta su supporto digitale (CD/USB/cloud): _____

Il/La sottoscritto/a si impegna a integrare la documentazione entro 90 giorni dalla data di presentazione del presente modulo, su richiesta del SIPSE o dell'autorità competente.

SEZIONE 6 — DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

Il/La sottoscritto/a, consapevole che la presente richiesta è finalizzata all'esercizio di diritti fondamentali e che le dichiarazioni rese potranno essere utilizzate in procedimenti giudiziari, arbitrali o amministrativi,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1. Che le informazioni e i dati forniti nel presente modulo sono **veritieri, completi e corrispondenti al vero**;
 2. Che i danni indicati sono stati effettivamente subiti in conseguenza delle politiche europee contestate;
 3. Che la documentazione prodotta è **autentica** e non alterata;
 4. Di essere **consapevole** che eventuali dichiarazioni false o documenti falsificati potranno comportare conseguenze penali e civili secondo il diritto applicabile;
 5. Di **autorizzare** il SIPSE a trattare i dati personali contenuti nel presente modulo e nella documentazione allegata per le finalità connesse all'istruttoria, alla documentazione, alla quantificazione e alla rappresentanza delle pretese, nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali (GDPR e equivalenti);
 6. Di **autorizzare** il SIPSE a condividere i dati e la documentazione con le autorità competenti (Commissione Europea, CGUE, CEDU, Stati membri, Nazioni Unite, organismi internazionali) ai fini dell'accertamento e della composizione della controversia.
-

SEZIONE 7 — INCARICO AL SIPSE

Il/La sottoscritto/a, con la presente,

CONFERISCE AL SIPSE

l'incarico di:

1. **Rappresentare** le proprie pretese nell'ambito dell'Istanza Internazionale Strategica e Predittiva;
2. **Depositare** la propria documentazione presso il Registro Internazionale del Contro-Credito e del Danno — RICD;
3. **Aggregare** la propria richiesta alle richieste collettive e settoriali;
4. **Richiedere** alle autorità competenti l'accertamento, la prevenzione e la riparazione dei danni;
5. **Partecipare** a tavoli istituzionali, procedure di mediazione, conciliazione, arbitrato e procedimenti giudiziari, secondo le modalità previste dall'Atto Generale;
6. **Fornire** informazioni e aggiornamenti sullo stato dell'istruttoria;
7. **Adottare** ogni altra iniziativa utile alla tutela dei diritti del richiedente, nel rispetto del mandato conferito.

Il presente incarico è conferito a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive e la partecipazione al Fondo di Rigenerazione Economica Multisetoriale — FREP di cui all'Art. 38 dell'Atto Generale.

SEZIONE 8 — RICHIESTA DI EMISSIONE TCR

Il/La sottoscritto/a **richiede l'emissione di Titoli di Credito Risarcitorio (TCR)** per l'importo dell'indennizzo riconosciuto, secondo le modalità previste dal SIPSE.

- **Importo richiesto:** € _____
 - **Numero di TCR richiesti:** _____ (1 TCR = 1 unità di conto P-ISO)
-

SEZIONE 9 — CONTRIBUTO AL FREP

Il/La sottoscritto/a, in adesione all'Art. 38 dell'Atto Generale,

DICHIARA

di impegnarsi a versare al **Fondo di Rigenerazione Economica Multisetoriale — FREP** una quota pari all'**1% (uno per cento)** dell'indennizzo richiesto, ovvero:

€ 550,00 (cinquecentocinquanta euro)

Modalità di versamento (*barrare una delle opzioni*):

- ☐

Versamento contestuale alla presentazione del presente modulo

- ☐

Versamento entro 30 giorni dalla comunicazione di accettazione della domanda

- ☐

Versamento rateale (specificare): _____

- ☐

Richiesta di esenzione per motivi di reddito (specificare): _____

Estremi del versamento (*da compilare dopo il pagamento*):

- Data: //____
 - Importo: € _____
 - Banca / Istituto: _____
 - Codice transazione / IBAN: _____
 - Ricevuta n.: _____
-

SEZIONE 10 — SOTTOSCRIZIONE E CONSENSI

Il/La sottoscritto/a,

DICHIARA DI AVERE LETTO E COMPRESO il contenuto dell'Atto Generale di Notificazione Internazionale e del presente modulo;

DICHIARA DI ACCETTARE le condizioni e le modalità ivi previste;

PRENDE ATTO che il presente modulo non costituisce un titolo di credito o un riconoscimento di debito da parte di alcuna autorità pubblica;

PRENDE ATTO che l'indennizzo richiesto potrà essere riconosciuto, ridotto o negato in base agli accertamenti delle autorità competenti;

AUTORIZZA il trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui alla presente Istanza;

DICHIARA di essere consapevole che la presente richiesta potrà essere utilizzata quale elemento di prova in eventuali procedimenti giudiziari, arbitrali o amministrativi.

Luogo e data: _____, //

Firma del richiedente:

(Firma autografa o firma digitale ai sensi di legge)

SEZIONE 11 — PER IL SIPSE — DICHIARAZIONE DI RICEVIMENTO

Il presente modulo è stato ricevuto in data //_____, prot. n. _____.

Documentazione allegata:

- ☐

Ricevuta in originale

- ☐

Ricevuta in copia

- ☐

Documentazione integrativa da richiedere (specificare): _____

TCR emessi: _____ (valore: € _____)

Data di scadenza per l'integrazione documentale: //_____

SEZIONE 12 — PER IL REGISTRO INTERNAZIONALE DEL CONTRO-CREDITO E DEL DANNO — RICD

REGISTRAZIONE

Il presente modulo e la documentazione allegata sono stati registrati presso il **Registro Internazionale del Contro-Credito e del Danno — RICD** con le seguenti coordinate:

Campo	Dato
Numero di registrazione RICD	_____
Data di registrazione	//_____
Impronta digitale / Hash del documento	_____
Timestamp blockchain (se applicabile)	_____
Responsabile della registrazione	_____

Luogo e data: _____, //

Firma del responsabile RICD:

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA SPEDIZIONE

1. Compilazione

- Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti.
 - Le sezioni non applicabili possono essere contrassegnate con "N/A".
 - In caso di insufficiente spazio, è possibile allegare fogli aggiuntivi.
-

2. Documentazione

- La documentazione deve essere prodotta in copia digitale (PDF) e, ove richiesto, in copia cartacea.
 - I documenti in lingua diversa dall'italiano, inglese o francese devono essere corredati da traduzione giurata.
-

3. Spedizione

Il modulo compilato e la documentazione allegata devono essere inviati a:

SIPSE – Segretariato Generale

c/o [indicare indirizzo fisico / casella postale]

Venezia / Ginevra

Email: [indicare email]

PEC: [indicare PEC]

4. Termini

- Il modulo deve essere presentato **entro e non oltre 12 mesi** dalla data di pubblicazione dell'Atto Generale.
- La documentazione integrativa deve essere prodotta **entro 90 giorni** dalla presentazione del modulo.

5. Privacy

- I dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e alla normativa nazionale applicabile.
- Il titolare del trattamento è il SIPSE, con sede in [indicare sede].
- Per l'esercizio dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, scrivere a: [indicare email privacy].

ALLEGATO AL MODULO — FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(Da utilizzare in caso di impossibilità di produrre documentazione specifica)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il //____, residente a _____ in via _____ n. _____, codice fiscale _____,

CONSAPEVOLE delle responsabilità penali e civili derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi del diritto applicabile,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1. Di aver subito i danni indicati nel presente modulo in conseguenza delle politiche europee contestate;
2. Di aver subito una perdita di reddito stimata in € _____ a causa delle misure di cui al Green Deal, CBAM e oneri regolatori;
3. Di aver sostenuto maggiori costi operativi per un importo stimato in € _____;
4. Di aver subito una riduzione della competitività della propria attività / azienda;
5. Di aver subito un danno alla propria qualità della vita e alle proprie prospettive economiche.

DICHIARA INOLTRE

di essere a conoscenza che la presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti di legge la documentazione non disponibile, e che il SIPSE e le autorità competenti potranno richiedere la successiva produzione dei documenti giustificativi.

Luogo e data: _____, //

Firma:

DICHIARAZIONE FINALE DI COMPLETEZZA DEL DOCUMENTO

Il presente documento costituisce l'**Atto Generale di Notificazione Internazionale** completo, nelle sue parti:

1. **PARTE PRIMA** — Atto Generale (Articoli da 1 a 104)
 2. **PARTE SECONDA** — Allegati (da I a VI)
 3. **MODULO INDIVIDUALE** di Richiesta di Indennizzo
 4. **FAC-SIMILE** di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio
-

Il documento è pronto per essere:

- **Depositato** presso le autorità destinatarie;
 - **Notificato** alle istituzioni competenti;
 - **Diffuso** ai soggetti interessati;
 - **Utilizzato** dai singoli cittadini per la presentazione delle proprie richieste individuali di indennizzo e per la richiesta di emissione di TCR.
-

LUOGO E DATA

Venezia / Ginevra, 2026

**PER IL SISTEMA DELLE ISTITUZIONI DEI POPOLI PER LA SOVRANITÀ ECONOMICA
— SIPSE**

Il Segretariato Generale

Firma: _____

La Cancelleria Digitale

Firma: _____

Il Comitato di Rappresentanza

Firma: _____

Protocollo internazionale SIPSE: _____

Numero di registrazione: _____

Data di deposito: _____

Impronta digitale del documento / Hash: _____

Registro digitale di conservazione: _____

ALLEGATO VII — SOVRANITÀ DIGITALE E NOTARILE INATTACCABILE

TITOLI DI CREDITO RISARCITORIO (TCR)

Certificazione, Emissione, Valore e Opponibilità Giuridica

PREMESSA — NATURA GIURIDICA DEL TCR

Il **Titolo di Credito Risarcitorio (TCR)** costituisce uno strumento giuridico, economico e digitale di natura ibrida:

1. **Titolo di credito** ai sensi dei principi generali del diritto commerciale e internazionale;
2. **Strumento di contabilità parallela** per la documentazione e quantificazione delle pretese risarcitorie;
3. **Evidenza documentale opponibile** in sede giurisdizionale, arbitrale o amministrativa;
4. **Mezzo di compensazione** all'interno del circuito economico del SIPSE;
5. **Garanzia reale** sui flussi finanziari futuri, secondo il diritto internazionale consuetudinario.

Il TCR non costituisce:

- moneta avente corso legale;
 - obbligazione dell'Unione Europea o di uno Stato membro;
 - titolo giudiziale automaticamente esecutivo;
 - strumento finanziario regolato dai mercati tradizionali.
-

TITOLO I — DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 — Definizioni

Ai fini del presente Allegato, si intende per:

1. **TCR**: Titolo di Credito Risarcitorio, token digitale certificato emesso dal SIPSE a fronte di un danno subito;
 2. **Titolare**: persona fisica o giuridica che ha ricevuto l'emissione del TCR e ne è legittima proprietaria;
 3. **Emittente**: il SIPSE, attraverso la Cancelleria Digitale e il Registro Internazionale del Contro-Credito e del Danno (RICD);
 4. **Valore nominale**: il controvalore in unità di conto P-ISO attribuito a ciascun TCR, corrispondente all'ammontare del danno accertato;
 5. **Parità**: rapporto di cambio fisso 1 TCR = 1 unità di conto P-ISO = 1 Euro (ai fini fiscali e contabili);
 6. **Blockchain SIPSE**: registro distribuito istituzionale che garantisce l'integrità, la tracciabilità e l'immutabilità dei TCR;
 7. **SHA-256**: algoritmo di hashing crittografico utilizzato per l'impronta digitale di ciascun TCR;
 8. **RICD**: Registro Internazionale del Contro-Credito e del Danno;
 9. **P-ISO**: Sistema di codici valuta indipendenti (ZEC, LIS, ecc.);
 10. **Ipoteca giuridica**: il diritto del titolare di TCR di opporre il proprio credito come garanzia reale sui flussi finanziari del debitore, secondo il diritto internazionale consuetudinario.
-

Articolo 2 — Principi Fondamentali

1. Il TCR si fonda sui seguenti principi:
 - a) **Legalità**: l'emissione del TCR è conforme al diritto internazionale consuetudinario e ai principi generali del diritto;
 - b) **Trasparenza**: ogni TCR è tracciabile, verificabile e documentato;
 - c) **Inattaccabilità**: l'integrità del TCR è garantita dalla blockchain e dalla crittografia;
 - d) **Opponibilità**: il TCR costituisce un'evidenza documentale opponibile erga omnes;
 - e) **Parità**: il valore del TCR è fisso e ancorato a standard di riferimento;
 - f) **Compensazione**: il TCR può essere utilizzato come mezzo di pagamento all'interno del circuito SIPSE;
 - g) **Riparazione**: il TCR costituisce lo strumento operativo per la riparazione integrale del danno.
 2. Il TCR non costituisce:
 - a) una rinuncia ai rimedi giurisdizionali;
 - b) una transazione con il debitore;
 - c) un riconoscimento della legittimità delle misure contestate.
-

TITOLO II — VALORE DEL TCR

Articolo 3 — Rapporto di Valore e Parità

1. Il TCR ha un **rapporto di parità fissa 1:1** con l'unità di conto del Sistema Valutario Indipendente P-ISO.
 2. Il valore di riferimento storico e ancillare del TCR è ancorato:
 - a) all'oro, come misura di valore universale;
 - b) alle valute forti storiche del territorio (Lira Veneta, Lira Italiana pre-euro, ecc.);
 - c) al costo medio della vita e ai parametri economici di riferimento;
 - d) al principio di **riparazione integrale** del danno subito.
 3. **1 TCR = 1 unità di conto P-ISO = 1 Euro (fiscalmente equivalente)**
 4. La parità è stabilita e garantita dal SIPSE sulla base di:
 - o documentazione contabile;
 - o studi economici;
 - o perizie indipendenti;
 - o parametri internazionali di riferimento.
-

Articolo 4 — Valore Nominale e Valore Reale

1. **Valore Nominale:** è l'importo del danno quantificato per ciascun TCR, espresso in unità di conto P-ISO (ZEC, LIS, ecc.) e fiscalmente equivalente a Euro.
 2. **Valore Reale:** è la capacità del TCR di essere accettato come:
 - o pagamento di tasse, imposte e contributi all'interno del circuito SIPSE;
 - o mezzo di compensazione per l'acquisto di beni e servizi;
 - o garanzia per operazioni economiche e finanziarie;
 - o strumento di investimento e risparmio.
-

Articolo 5 — Determinazione del Valore

Il valore di ciascun TCR è determinato dalla somma delle seguenti componenti:

Componente	Descrizione	Peso (%)
Danno diretto	Perdita di reddito, diminuzione fatturato	30%
Danno indiretto	Effetti a cascata su fornitori e clienti	15%
Lucro cessante	Mancato guadagno rispetto a scenario controfattuale	15%
Costi di adeguamento	Investimenti forzati, costi di compliance	15%
Danno occupazionale	Perdita di lavoro, riduzione orario	10%

Danno territoriale	Effetti sulla comunità locale	5%
Costi futuri	Proiezione su 10 anni	5%
Danno non patrimoniale	Sofferenza, perdita di qualità della vita	5%
TOTALE		100%

Articolo 6 — Aggiornamento del Valore

- Il valore del TCR è aggiornato annualmente sulla base di:
 - andamento dell'inflazione e del costo della vita;
 - variazioni dei parametri economici di riferimento;
 - eventuali nuovi danni accertati;
 - decisioni della Corte Internazionale per l'Autodeterminazione.
 - L'aggiornamento è effettuato con **meccanismo di rivalutazione automatica** ancorato a indici internazionali (IPC, PIL, ecc.).
-

TITOLO III — EMISSIONE DEL TCR

Articolo 7 — Soggetti Abilitati all'Emissione

- Sono abilitati a ricevere l'emissione di TCR:
 - Persone fisiche** cittadine dell'Unione Europea che aderiscono alla presente Istanza;
 - Imprese e società** che operano nel territorio dell'Unione Europea;
 - Associazioni e cooperative** rappresentative di categorie produttive;
 - Comunità territoriali e locali**;
 - Enti e istituzioni** che abbiano subito un danno in conseguenza delle politiche europee contestate.
 - Il titolare del TCR deve aver depositato la documentazione probatoria presso il RICD.
 - L'emissione è subordinata alla quantificazione del danno secondo la metodologia SIPSE.
-

Articolo 8 — Procedura di Emissione

La procedura di emissione del TCR si articola nelle seguenti fasi:

FASE 1 — RICHIESTA

Il soggetto interessato presenta domanda di emissione TCR, allegando la documentazione probatoria.

FASE 2 — ISTRUTTORIA

Il RICD esamina la documentazione e verifica la sussistenza del danno.

FASE 3 — QUANTIFICAZIONE

Il danno viene quantificato secondo la formula approvata dal SIPSE.

FASE 4 — APPROVAZIONE

Il Comitato di Rappresentanza del SIPSE approva l'emissione del TCR.

FASE 5 — EMISSIONE

La Cancelleria Digitale del SIPSE emette il TCR sulla blockchain istituzionale.

FASE 6 — REGISTRAZIONE

Il TCR viene registrato nel RICD e nel Registro Internazionale delle Pretese (RIP).

FASE 7 — CONSEGNA

Il TCR viene consegnato al titolare tramite portafoglio digitale dedicato.

Articolo 9 — Documentazione Richiesta per l'Emissione

Per l'emissione del TCR, il richiedente deve produrre la seguente documentazione:

Documento	Obbligatorio	Facoltativo
Domanda di emissione TCR	Sì	
Copia documento di identità	Sì	
Codice fiscale / NIF	Sì	
Dichiarazioni dei redditi (ultimi 5 anni)	Sì	
Bilanci / conti economici (ultimi 5 anni)	Sì	
Fatture / documenti di spesa	Sì	
Buste paga / certificazioni di reddito		Sì
Perizie / studi di parte		Sì
Provvedimenti amministrativi		Sì
Corrispondenza con autorità pubbliche		Sì
Altri documenti		Sì

probatori		
-----------	--	--

Articolo 10 — Termini di Emissione

1. La procedura di emissione deve essere completata entro **90 giorni** dalla presentazione della domanda.
2. In caso di documentazione incompleta, il termine è sospeso fino all'integrazione.
3. Il titolare può richiedere l'emissione in qualsiasi momento, senza limiti di tempo, purché il danno sia documentato.

TITOLO IV — CARATTERISTICHE TECNICHE DEL TCR

Articolo 11 — Specifiche Tecniche

Il TCR è un token digitale con le seguenti caratteristiche tecniche:

Caratteristica	Specifica
Standard	ERC-20 / equivalente su blockchain SIPSE
Impronta crittografica	SHA-256
Blockchain	Blockchain pubblica/privata del SIPSE
Tracciabilità	Completa, con timestamp e firme digitali
Emittente	SIPSE — Cancelleria Digitale
Garanzia	Titolo di credito esecutivo
Portabilità	Wallet digitale SIPSE
Trasferibilità	Trasferibile tra soggetti aderenti al circuito SIPSE
Frazionabilità	Frazionabile fino alla sesta cifra decimale

Articolo 12 — Metadati del TCR

Ogni TCR contiene i seguenti metadati:

Campo	Contenuto
ID TCR	Numero univoco di identificazione
Titolare	Nome, cognome, codice fiscale
Data di	Data di creazione del token

emissione	
Valore nominale	Importo in unità di conto P-ISO
Parità	1 TCR = 1 unità P-ISO = 1 Euro
Base giuridica	Riferimento all'Atto Generale SIPSE
Protocollo	OISP / DIP / 2026 / STRAT-ADV
Hash SHA-256	Impronta digitale del token
Timestamp	Data e ora di emissione
Blockchain	Indirizzo sulla blockchain
Stato	Attivo, sospeso, estinto

Articolo 13 — Modello di Certificato TCR

MODELLO DI CERTIFICATO DI TITOLO DI CREDITO RISARCITORIO — TCR

SISTEMA DELLE ISTITUZIONI DEI POPOLI PER LA SOVRANITÀ ECONOMICA — SIPSE

CANCELLERIA DIGITALE — REGISTRO INTERNAZIONALE DEL CONTRO-CREDITO E DEL DANNO (RICD)

CERTIFICATO DI EMISSIONE TCR N. _____

Il presente certificato attesta l'emissione di **Titoli di Credito Risarcitorio (TCR)** a favore del sottoscritto, a fronte del danno subito in conseguenza delle politiche europee contestate, ai sensi dell'Atto Generale di Notificazione Internazionale del SIPSE.

TITOLARE:

Campo	Dato
Cognome	_____
Nome	_____
Data di nascita	//_____
Codice fiscale / NIF	_____
Residenza	_____

Settore di appartenenza	_____
-------------------------	-------

CARATTERISTICHE DEL TCR:

Campo	Dato
Numero di TCR emessi	_____
Valore nominale unitario	1 TCR = 1 unità di conto P-ISO
Parità fiscale	1 TCR = € 1,00
Valore totale dell'emissione	€ _____
Data di emissione	//_____
Data di scadenza	//_____ (se applicabile)
Standard	ERC-20 / blockchain SIPSE
Impronta crittografica (SHA-256)	_____
Indirizzo blockchain	_____

BASE GIURIDICA:

- Atto Generale di Notificazione Internazionale del SIPSE (Artt. 34-37)
- Protocollo OISP / DIP / 2026 / STRAT-ADV
- Articoli ARSIWA sulla responsabilità internazionale
- Diritto internazionale consuetudinario

CAUSE DEL DANNO ACCERTATO:

- ☐ Green Deal e transizione energetica
- ☐ CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism)
- ☐ Oneri regolatori e burocratici
- ☐ Restrizioni settoriali (specificare): _____

Altro (specificare): _____

UTILIZZO DEL TCR:

Il TCR può essere utilizzato per:

- ☐ Pagamento di tasse, imposte e contributi all'interno del circuito SIPSE
 - ☐ Acquisto di beni e servizi dai produttori locali aderenti
 - ☐ Compensazione contrattuale tra soggetti aderenti
 - ☐ Garanzia per operazioni economiche e finanziarie
 - ☐ Investimento e risparmio
 - ☐ Conversione in valuta legale secondo i protocolli stabiliti
-

DICHIARAZIONE DEL TITOLARE:

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del presente certificato e di accettare le condizioni ivi previste, comprese le limitazioni e le modalità di utilizzo del TCR.

Luogo e data: _____, //

Firma del titolare:

DICHIARAZIONE DELL'EMITTENTE:

Il SIPSE, attraverso la Cancelleria Digitale, certifica l'emissione del TCR sopra descritto, garantendone l'integrità, la tracciabilità e l'opponibilità secondo il diritto internazionale consuetudinario.

Luogo e data: _____, //

Per il SIPSE — Cancelleria Digitale

Firma: _____

Per il SIPSE — Registro Internazionale del Contro-Credito e del Danno (RICD)

Firma: _____

VALIDAZIONE BLOCKCHAIN:

Campo	Dato
Hash SHA-256 del certificato	_____
Timestamp blockchain	_____
Indirizzo di validazione	_____
QR Code di verifica	[inserire codice QR]

Protocollo internazionale SIPSE: _____

Numero di registrazione RICD: _____

Data di deposito: _____

Impronta digitale del documento / Hash: _____

Registro digitale di conservazione: _____

FINE CERTIFICATO

TITOLO V — BLOCKCHAIN E INTEGRITÀ DIGITALE

Articolo 14 — Blockchain Istituzionale del SIPSE

- Il SIPSE utilizza una blockchain istituzionale per garantire:
 - Integrità:** i TCR non possono essere alterati o contraffatti;
 - Tracciabilità:** ogni transazione è registrata e verificabile;
 - Cronologia:** tutte le operazioni sono datate e timestampate;
 - Conservazione:** i dati sono conservati in modo permanente;
 - Verificabilità:** chiunque può verificare l'autenticità del TCR.
- La blockchain è di tipo **ibrido** (pubblico/privato) per garantire:
 - Trasparenza pubblica:** le informazioni di base sono accessibili a tutti;
 - Privacy dei dati:** i dati sensibili sono protetti;
 - Sicurezza:** la blockchain è protetta da attacchi informatici.

Articolo 15 — Impronta Crittografica SHA-256

1. Ogni TCR è protetto da **impronta crittografica SHA-256**, che costituisce:
 - a) una firma digitale univoca del token;
 - b) una prova di autenticità;
 - c) un elemento di integrità documentale;
 - d) un mezzo di verificabilità.
 2. L'impronta SHA-256 del TCR è registrata:
 - a) sulla blockchain;
 - b) nel certificato di emissione;
 - c) nel RICD;
 - d) nel Registro Internazionale delle Pretese (RIP).
-

Articolo 16 — Timestamp e Firma Digitale

1. Ogni TCR è dotato di **timestamp** che attesta:
 - a) la data e l'ora di emissione;
 - b) la data e l'ora di ogni transazione;
 - c) la cronologia completa del token.
 2. Ogni TCR è firmato digitalmente da:
 - a) il SIPSE — Cancelleria Digitale;
 - b) il titolare del TCR;
 - c) eventuali altri soggetti autorizzati.
 3. La firma digitale è conforme agli standard internazionali (X.509, eIDAS, ecc.).
-

TITOLO VI — CONTABILITÀ PARALLELA E IPOTECA GIURIDICA

Articolo 17 — Contabilità Parallela

1. Il TCR costituisce una **contabilità parallela** che documenta:
 - a) il credito del titolare verso il debitore (Stato, UE, ecc.);
 - b) l'ammontare del danno subito;
 - c) la base giuridica della pretesa;
 - d) lo stato del procedimento di riparazione.

2. La contabilità parallela è:
 - a) **documentale**: basata su prove e certificazioni;
 - b) **trasparente**: accessibile alle parti coinvolte;
 - c) **auditabile**: verificabile da terzi indipendenti;
 - d) **opponibile**: utilizzabile in sede giurisdizionale.
 3. La contabilità parallela non sostituisce la contabilità ufficiale, ma la integra e la documenta.
-

Articolo 18 — Ipoteca Giuridica

1. Alla luce del diritto internazionale consuetudinario, il TCR rappresenta un'**ipoteca giuridica** sui flussi finanziari futuri del debitore.
 2. L'ipoteca giuridica consiste nel diritto del titolare di TCR di:
 - a) opporre il proprio credito come garanzia reale;
 - b) richiedere il soddisfacimento del credito in via prioritaria;
 - c) ottenere il sequestro conservativo dei beni del debitore;
 - d) agire in via esecutiva secondo il diritto applicabile.
 3. L'ipoteca giuridica è opponibile **erga omnes**, nei limiti del diritto internazionale applicabile.
 4. L'ipoteca giuridica non costituisce:
 - a) un atto di sovranità;
 - b) una contromisura internazionale;
 - c) una dichiarazione unilaterale di nullità di atti altrui.
-

Articolo 19 — Opponibilità in Sede Giurisdizionale

1. Il TCR costituisce un'**evidenza documentale opponibile** in qualsiasi sede giurisdizionale, arbitrale o amministrativa.
2. Il TCR può essere utilizzato come:
 - a) prova del danno subito;
 - b) quantificazione del danno;
 - c) base giuridica della pretesa;
 - d) elemento di negoziazione;
 - e) strumento di compensazione.
3. Il TCR non costituisce automaticamente:
 - a) un titolo esecutivo;
 - b) una sentenza;
 - c) un riconoscimento di debito da parte del debitore.

4. L'efficacia del TCR in sede giurisdizionale dipende:
- a) dalla legge applicabile;
 - b) dalla giurisdizione competente;
 - c) dalle prove prodotte;
 - d) dalla valutazione del giudice.
-

TITOLO VII — UTILIZZO E CIRCOLAZIONE DEL TCR

Articolo 20 — Utilizzo del TCR

Il TCR può essere utilizzato per:

- a) **Pagamento di tasse, imposte e contributi** all'interno del circuito SIPSE;
 - b) **Acquisto di beni e servizi** dai produttori locali aderenti;
 - c) **Compensazione contrattuale** tra soggetti aderenti;
 - d) **Garanzia** per operazioni economiche e finanziarie;
 - e) **Investimento e risparmio**;
 - f) **Conversione in valuta legale** secondo i protocolli stabiliti;
 - g) **Donazione o trasferimento** a terzi aderenti al circuito SIPSE.
-

Articolo 21 — Circolazione del TCR

- 1. Il TCR è **trasferibile** tra soggetti aderenti al circuito SIPSE.
 - 2. Il trasferimento avviene tramite:
 - a) portafoglio digitale SIPSE;
 - b) smart contract sulla blockchain;
 - c) accordo scritto tra le parti.
 - 3. Ogni trasferimento è registrato:
 - a) sulla blockchain;
 - b) nel RICD;
 - c) nel Registro Internazionale delle Pretese (RIP).
 - 4. Il trasferimento non modifica il valore nominale del TCR.
-

Articolo 22 — Conversione del TCR

1. Il TCR può essere convertito in valuta legale (Euro, USD, ecc.) secondo i protocolli stabiliti dal SIPSE.
2. La conversione avviene:
 - a) attraverso i circuiti finanziari autorizzati;
 - b) tramite cambio con valute legali;
 - c) tramite accordi bilaterali con enti finanziari;
 - d) tramite procedure di compensazione internazionale.
3. Il tasso di conversione è basato:
 - a) sulla parità fissa 1 TCR = 1 Euro;
 - b) sul principio di riparazione integrale;
 - c) sulle condizioni di mercato;
 - d) sugli accordi internazionali.

TITOLO VIII — GOVERNANCE E CONTROLLO

Articolo 23 — Organi di Governance

La governance del TCR è affidata ai seguenti organi:

Organo	Funzione
Cancelleria Digitale del SIPSE	Emissione, gestione e conservazione dei TCR
Registro Internazionale del Contro-Credito e del Danno (RICD)	Registrazione, documentazione e certificazione
Registro Internazionale delle Pretese (RIP)	Registrazione delle pretese individuali e collettive
Comitato di Rappresentanza del SIPSE	Approvazione delle emissioni e supervisione
Corte Internazionale per l'Autodeterminazione	Accertamento giuridico e risoluzione delle controversie

Articolo 24 — Controlli e Audit

1. Il sistema TCR è soggetto a:

- a) **controllo interno**: da parte della Cancelleria Digitale;
 - b) **controllo esterno**: da parte di revisori indipendenti;
 - c) **audit periodico**: annuale o su richiesta;
 - d) **verifica blockchain**: continua e automatica.
2. I controlli riguardano:
- a) l'integrità dei dati;
 - b) la correttezza delle emissioni;
 - c) la conformità alle norme applicabili;
 - d) la trasparenza delle operazioni.
-

Articolo 25 — Trasparenza e Pubblicità

1. Le seguenti informazioni sono **pubbliche**:
- a) numero totale di TCR emessi;
 - b) valore totale delle emissioni;
 - c) settori coinvolti;
 - d) stato dei procedimenti;
 - e) audit e controlli effettuati.
2. Le seguenti informazioni sono **riservate**:
- a) dati personali dei titolari;
 - b) dati sensibili delle imprese;
 - c) documentazione riservata;
 - d) dati protetti da segreto professionale.
3. La trasparenza è garantita da:
- a) blockchain pubblica;
 - b) report periodici;
 - c) pubblicazione dei certificati;
 - d) accesso ai dati autorizzato.
-

TITOLO IX — DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 — Riserva dei Diritti

1. L'emissione del TCR non costituisce:
- a) rinuncia ai rimedi giurisdizionali;
 - b) transazione con il debitore;

- c) riconoscimento della legittimità delle misure contestate;
 - d) rinuncia a futuri rimedi.
2. Il titolare del TCR conserva integralmente:
- a) il diritto di agire in sede giurisdizionale;
 - b) il diritto di richiedere la riparazione integrale;
 - c) il diritto di opporre il proprio credito;
 - d) il diritto di partecipare a procedure collettive.
-

Articolo 27 — Clausola di Compatibilità

1. Il presente Allegato deve essere interpretato conformemente:
- a) alla Carta delle Nazioni Unite;
 - b) al diritto internazionale consuetudinario;
 - c) ai trattati applicabili;
 - d) alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
 - e) al diritto dell'Unione Europea;
 - f) ai principi generali del diritto;
 - g) alle norme imperative di diritto internazionale generale.
2. Nessuna disposizione del presente Allegato deve essere interpretata come attribuzione unilaterale al SIPSE di:
- a) sovranità statale;
 - b) giurisdizione internazionale;
 - c) potere legislativo;
 - d) potere giudiziario universale;
 - e) potere di imporre unilateralmente compensazioni.
-

Articolo 28 — Entrata in Vigore

Il presente Allegato entra in vigore alla data di deposito dell'Atto Generale di Notificazione Internazionale del SIPSE.

LUOGO E DATA

Venezia / Ginevra, 2026

PER IL SISTEMA DELLE ISTITUZIONI DEI POPOLI PER LA SOVRANITÀ ECONOMICA — SIPSE

Il Segretariato Generale

Firma: _____

La Cancelleria Digitale

Firma: _____

Il Comitato di Rappresentanza

Firma: _____

Protocollo internazionale SIPSE: _____

Numero di registrazione: _____

Data di deposito: _____

Impronta digitale del documento / Hash: _____

Registro digitale di conservazione: _____

ALLEGATO AL PRESENTE ALLEGATO — SPECIMEN DI TCR

SPECIMEN DI TITOLO DI CREDITO RISARCITORIO — TCR

SIPSE — Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica CANCELLERIA DIGITALE

TCR N. SIPSE-2026-0000001

Campo	Dato
Titolare	[Nome, Cognome]
Data di nascita	[dd/mm/yyyy]
Codice fiscale	[CF]
Residenza	[Indirizzo]
Data di emissione	[dd/mm/yyyy]
Valore nominale	1 TCR = 1 unità P-ISO
Parità fiscale	1 TCR = € 1,00
Importo totale	€ [importo]
SHA-256	[hash]
Blockchain	[indirizzo]
Stato	Attivo

QR Code di verifica

[INSERIRE QR CODE]

Firma digitale del SIPSE

[INSERIRE FIRMA DIGITALE]

SIPSE		TCR-SIPSE-2026-000001	
SISTEMA DELLE ISTITUZIONI DEI POPOLI PER LA SOVRANITÀ ECONOMICA SIPSE — CANCELLERIA DIGITALE TITOLO DI CREDITO RISARCITORIO Token di Credito Certificato — TCR			
CERTIFICATO DI EMISSIONE		CARATTERISTICHE DEL TCR	
Il/La sottoscritto/a: _____		✦ Numero di TCR emessi: _____	
Nato/a il: _____ a: _____		✦ Valore nominale unitario: 1 TCR = 1 Unità P-ISO	
Codice fiscale: _____		✦ Parità fiscale: 1 TCR = € 1,00	
Residente in: _____		✦ Valore totale dell'emissione: € _____	
			
SHA-256 HASH a4b8c9d1e2f3g4h5i6j7k8l9m0n1o2p3q4r5s6t7u8v9w0x1y2z3			
			
DOCUMENTO DIGITALE FIRMATO E SIGILLATO CRITTOGRAFICAMENTE			
FIRMA DIGITALE VERIFICATA		Per il Registro Internazionale del Contro-Credito e del Danno (RICD)	
Data: _____		Data: _____	
		VERIFICA SU BLOCKCHAIN sipse.tcr.verify	



FINE DEL DOCUMENTO

SOVRANITA ECONOMICA SIPSE

14/09/2026 21:09:46

0.01 ZECCHINO

FROM:

3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

TO:

3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

Message:

SOVRANITA ECONOMICA SIPSE, SHA256:

0805dfa65dcfaeb4d7941b797e9013a91775817aaffd62c1fc46862d49aa1eaa

TX: [Guardala con l'explorer](#)

Fee:0.05 ZECCHINO